



COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

(PROVINCIA DI PISTOIA)

**P I A N O
STRUTTURALE**

E

**REGOLAMENTO
URBANISTICO**

V A R I A N T E

**(ART. 30 L.R. 65/14
ART. 21 DISCIPLINA PIT-PPR)**

PROGETTO
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
ELABORAZIONE GIS

BENEDETTA E GIANNINO BIAGGINI ARCHITETTI ASSOCIATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LORENZO LENZI

STUDI GEOLOGICI

GINO NASELLI

GARANTE DELLA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

FEDERICO DEL ROSSO

SINDACO

**DISCIPLINA
PIANO STRUTTURALE**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
<i>Art. 1 – Ambito di applicazione, contenuti e modalità di attuazione</i>	<i>5</i>
<i>Art. 2 – Riferimenti normativi - Soggetti e livelli di competenza</i>	<i>5</i>
<i>Art. 3 - Obiettivi.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 4 - Accordi di carattere territoriale</i>	<i>6</i>
<i>Art. 5 – Elaborati del PS.....</i>	<i>6</i>
TITOLO II - RISORSE E SOSTENIBILITA' DELLE TRASFORMAZIONI - PREVENZIONE DEI RISCHI TERRITORIALI	8
CAPO I - RISORSE E SOSTENIBILITA' DELLE TRASFORMAZIONI.....	9
<i>Art. 6 - Generalità.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 7 - Risorsa Acqua.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 8 - Risorsa Suolo.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 9 – Risorsa aria</i>	<i>12</i>
<i>Art. 10 – Produzione, raccolta e smaltimento rifiuti, trattamento acque reflue.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 11 – Produzione e consumo di energia</i>	<i>13</i>
CAPITOLO II - PREVENZIONE DEI RISCHI TERRITORIALI	14
<i>Art. 12 Normativa di riferimento</i>	<i>14</i>
<i>Art. 13 - Prevenzione del rischio per effetti geomorfologici.....</i>	<i>15</i>
<i>14 - Prevenzione del rischio per effetti idraulici e idrogeologici.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 15 - Prevenzione del rischio per effetti sismici</i>	<i>16</i>
TITOLO III - STATUTO DEL TERRITORIO	18
<i>Art. 16 – Contenuto, efficacia ed ambito di applicazione dello statuto</i>	<i>19</i>
<i>Art. 17 – Invarianti strutturali</i>	<i>19</i>
<i>Art. 18 – Invarianti strutturali del territorio aperto</i>	<i>19</i>
<i>Art. 19 – Invarianti strutturali del sottosistema insediativo</i>	<i>23</i>
TITOLO IV - I SISTEMI TERRITORIALI.....	26
<i>Art. 20 – Individuazione ed articolazione dei Sistemi Territoriali.....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 21 – Sottosistemi del florovivaismo e dell’agricoltura promiscua.....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 22 – Sottosistemi della bonifica storica e del Padule di Fucecchio.....</i>	<i>28</i>
<i>Art. 23 – Sottosistema insediativo.....</i>	<i>29</i>
TITOLO V - I SISTEMI FUNZIONALI.....	30
<i>Art. 24 - Individuazione ed articolazione dei Sistemi Funzionali</i>	<i>31</i>
<i>Art. 25 – Il Sistema dei valori paesaggistico-ambientali</i>	<i>31</i>
<i>Art. 26 – Il Sistema del florovivaismo</i>	<i>32</i>
<i>Art. 27 – Il Sistema del “Turismo e della Mobilità Ecoturistica”</i>	<i>33</i>
TITOLO VI - IL TERRITORIO RURALE	35
CAPO I- GLI AMBITI DI PAESAGGIO.....	36
<i>Art. 28 - Generalità.....</i>	<i>36</i>
<i>Art. 29 – Aree ad agricoltura specializzata florovivaistica e aree ad agricoltura promiscua</i>	<i>36</i>
<i>Art. 30 – Aree agricole della bonifica storica e aree contigue del Padule di Fucecchio.....</i>	<i>37</i>
CAPO II - LE AREE A PREVALENTE FUNZIONE AGRICOLA E GLI INSEDIAMENTI RURALI	39
<i>Art. 31 – Generalità.....</i>	<i>39</i>
<i>Art. 32 – Le risorse agro-ambientali.....</i>	<i>39</i>
<i>Art. 33 – La classificazione economico agraria del territorio.....</i>	<i>40</i>
<i>Art. 34 – Le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola</i>	<i>40</i>
<i>Art. 35 - Disciplina generale delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche</i>	<i>41</i>
TITOLO VII - GLI INSEDIAMENTI URBANI.....	43
<i>Art. 36 – Generalità.....</i>	<i>44</i>
<i>Art. 37 – Articolazione del sottosistema insediativo</i>	<i>45</i>

TITOLO VIII - LE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ	48
<i>Art. 38 – Generalità, obiettivi, prescrizioni, indirizzi</i>	<i>49</i>
<i>Art. 39 – Gerarchia della rete stradale.....</i>	<i>49</i>
TITOLO IX - UNITA' TERRITORIALE ORGANICA ELEMENTARE.....	52
<i>Art. 40 – Generalità.....</i>	<i>53</i>
<i>Art. 41 – Insediamenti residenziali</i>	<i>53</i>
<i>Art. 42 - Insediamenti produttivi.....</i>	<i>55</i>
<i>Art. 43 - Insediamenti commerciali e direzionali.....</i>	<i>55</i>
<i>Art. 44 – Attrezzature pubbliche e standard urbanistici.....</i>	<i>55</i>
<i>Art. 44 bis – Dimensionamento del PS - Sintesi.....</i>	<i>56</i>
TITOLO X – VALUTAZIONI AMBIENTALI	57
<i>Art. 45 - Criteri per la valutazione di Piani e Programmi – Indirizzi e prescrizioni per i piani di settore.....</i>	<i>58</i>

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione, contenuti e modalità di attuazione

1. Il Piano Strutturale (PS) definisce, ai sensi dell'articolo 53 della LR 1/05 le indicazioni strategiche del territorio comunale in coerenza con gli indirizzi territoriali della Regione Toscana (P.I.T.), con le previsioni di coordinamento della Provincia di Pistoia (P.T.C.) e con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale.

2. Il PS si attua mediante Regolamento Urbanistico (RU), Regolamento Edilizio (RE), Piano Complesso di Intervento e Piani attuativi .

Art. 2 – Riferimenti normativi - Soggetti e livelli di competenza

1. Costituiscono riferimenti normativi del PS:

- La LR 1/05 e i regolamenti attuativi della stessa;
- Il Piano di Indirizzo Territoriale della regione Toscana (PIT) approvato dal Consiglio regionale il 24 luglio 2007 con delibera n. 72
- Il Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Pistoia (PTC) approvato dal Consiglio provinciale il 21 aprile 2009 con delibera n. 123;
- Attività dell'Autorità di Ambito territoriale Ottimale ATO n. 2 – Basso Valdarno – Piano d'Ambito (aggiornamento 2008)

2. Il piano è redatto ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale che regola le attività settoriali, che qui si intende richiamata per quanto non normato in maniera esplicita. In particolare, le norme che regolano l'attività agricola, la bonifica, la difesa del suolo, la regimazione e l'uso delle acque, la difesa dall'inquinamento, lo smaltimento dei rifiuti, la protezione civile, la tutela della fauna, prevalgono sulle presenti norme, salvo specifiche ammissibili nel rispetto delle competenze attribuite dalle leggi e dai regolamenti.

3. Il PS deve essere costantemente adeguato alla normativa vigente e deve essere coerente agli strumenti urbanistici regionali e provinciali.

Art. 3 - Obiettivi

1. Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile del territorio, nel rispetto del carattere ambientale, storico-artistico, urbanistico che lo caratterizza, in conformità con gli obiettivi generali da perseguire, Il PS persegue i seguenti obiettivi:

- Tutela del sistema idrografico costituito dal Pescia di Pescia, dal Pescia di Collodi, dal Fosso di Montecarlo, dalla Pescia Nuova e riduzione del rischio idraulico;
- Salvaguardia degli areali dove sono individuabili elementi di valore storico-culturale;
- Limitazione delle fonti di inquinamento ambientale generate dalle colture di tipo intensivo/specialistico (limitazione dell'impermeabilizzazione dei suoli, garanzia della rigenerazione dei medesimi, smaltimento dei rifiuti plastici);
- Sviluppo dell'agricoltura, delle attività connesse e delle altre attività integrate e compatibili con la tutela e l'utilizzazione delle risorse dei territori rurali in sostituzione di conduzioni e pratiche colturali non stabilizzanti e scarsamente redditizie;
- Ricerca di spazi per attività produttive al fine di favorire la massima utilizzazione delle forze attive locali e la rilocalizzazione delle strutture produttive attualmente ubicate in contesti impropri;
- Conservazione, ripristino e tutela dei singoli elementi tipo-morfologici caratterizzanti l'edificato di valore storico-architettonico-ambientale;
- Ricerca di connessioni tra i vari tessuti insediativi, riqualificazione tipologica e funzionale degli stessi;

- Corretta individuazione delle espansioni insediative al fine di un uso sostenibile delle risorse essenziali;
- Corretta individuazione dei livelli prestazionali delle infrastrutture viarie attraverso la separazione dei flussi a lunga percorrenza da quelli di livello locale;
- Riduzione delle criticità generate dal consolidamento di insediamenti lineari mediante interventi di razionalizzazione degli incroci, declassificazione e ristrutturazione degli assi viari;
- Riduzione di collegamenti secondari su direttrici principali di scorrimento.

Art. 4 - Accordi di carattere territoriale

1. Costituiscono atti pubblici di riferimento gli accordi territoriali sottoscritti dal Comune di Chiesina Uzzanese, quali L'accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del basso e medio Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione industriale del comprensorio del cuoio e di quella civile del circondario empoiese, della Valdera, della Valdelsa e della Valdnievole; il Protocollo di intesa tra la Regione Toscana e Provincia di Pistoia per l'individuazione delle linee strategiche per l'elaborazione di un PASL per la provincia di Pistoia ed ogni altro accordo sottoscritto in ambito sovracomunale.

Art. 5 – Elaborati del PS

1. Il PS del Comune di Chiesina Uzzanese è costituito dai seguenti elaborati:

- Elaborati del quadro conoscitivo
- Elaborati di progetto
- Documenti di valutazione integrata

2. Sono elaborati del quadro conoscitivo i seguenti documenti:

- Gli elaborati del quadro conoscitivo del PS integrati da quelli della presente variante

2.1. Sono elaborati grafici del quadro conoscitivo gli elaborati grafici del quadro conoscitivo del PS integrati da quelli della presente variante e precisamente dalle seguenti tavole

- Tav. 7v Uso del suolo
- Tav. 15v Infrastrutture per la mobilità
- Tav. 16v Reti tecnologiche - ambiti di rispetto - vincoli sovraordinati

3. Sono elaborati di progetto i seguenti documenti:

- La Relazione Tecnica
- Le Norme Tecniche di Attuazione;
- Gli elaborati grafici di progetto

3.2. Sono elaborati grafici di progetto gli elaborati grafici di progetto del PS integrati da quelli della presente variante e precisamente dalle seguenti tavole:

- Tav. 3v Statuto del territorio e invariants
- Tav. 4v Sottosistemi territoriali
- Tav. 5v Sistemi funzionali valori paesaggistico-ambientali
- Tav. 6v Sistemi funzionali risorse turistiche e della mobilità eco-turistica
- Tav. 7v Infrastrutture per la mobilità

- Tav. 8v Risorse storiche

4. Costituiscono il quadro conoscitivo degli studi geologici i seguenti elaborati:

- Tav. 1 Carta dei Dati di Base
- Tav. 2 Carta Geolitologica
- Tav. 3 Carta Idrogeologica
- Tav. 4 Carta della Permeabilità
- Tav. 5 Carta della Vulnerabilità della falda
- Tav. 6 Carta delle Frequenze Fondamentali dei Depositi di Copertura
- Tav. 7 Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (M.O.P.S.) con Sezioni Geologiche

Fanno ulteriormente parte del quadro conoscitivo i seguenti allegati

- Raccolta dei Dati di base
- Indagine Geofisica – sismica a rifrazione con onde P e SH, HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio) (Rapporto di prova n. 96/12/S) – IGETECMA s.a.s. Istituto Sperimentale di Geotecnica e Tecnologia dei Materiali

5. Costituiscono progetto degli studi geologici i seguenti elaborati:

- Tav. 1 Carta della Pericolosità Geologica
- Tav. 2 Carta della Pericolosità Idraulica
- Tav. 3 Carta della Pericolosità Sismica

6. Costituiscono il quadro conoscitivo degli studi idrologici e idraulici i seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica
- Tav. n. 1 Corografia scala 1: 5.000
- Tav. n. 2 Planimetria dei corsi d'acqua scala 1: 5.000
- Tav. n. 3 Carta dei battenti con Tr 30 anni scala 1: 5.000
- Tav. n. 4 Carta dei Battenti con Tr 200 anni scala 1: 5.000
- Tav. n. 5 Tratti soggetti a tracimazione scala 1: 5.000

7. Costituisce elaborato della Valutazione ambientale strategica (VAS)

- Il Rapporto ambientale

**TITOLO II - RISORSE E SOSTENIBILITA' DELLE
TRASFORMAZIONI - PREVENZIONE DEI RISCHI
TERRITORIALI**

CAPO I - RISORSE E SOSTENIBILITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Art. 6 - Generalità

1. Al P.S. è affidato il compito di indirizzare lo sviluppo delle società locali nel quadro dello sviluppo sostenibile cioè identificando i limiti che devono essere posti allo sviluppo affinché le trasformazioni consentano il mantenimento e la valorizzazione delle risorse locali.

2. Il territorio comunale presenta le problematiche tipiche delle aree fortemente urbanizzate dove sono concentrate in uno spazio ristretto residenze e attività produttive e dove si registra una notevole mobilità veicolare.

3. In riferimento all'unica UTOE individuata, nei processi di valutazione delle trasformazioni, è necessario mettere in conto oltre ai fattori di pressione tipicamente urbani (qualità dell'aria, produzione di rifiuti e inquinamento acustico) anche l'idoneità delle risorse essenziali come definite dalla LR 1/05. Ai fini dell'aggiornamento del quadro conoscitivo il Comune redige ogni 5 anni un " Bilancio sullo stato dell'ambiente" .

4. Le presenti prescrizioni definiscono, per ogni risorsa essenziale analizzata le condizioni da rispettare. Le trasformazioni urbanistiche sono consentite solo se esistono le condizioni per la tutela delle risorse essenziali del territorio.

5. Sono obiettivi primari da perseguire:

- l'approvvigionamento idrico e la depurazione
- la difesa del suolo per rendere l'insediamento non soggetto a rischi di esondazione
- lo smaltimento dei rifiuti solidi
- la disponibilità dell'energia
- adeguate condizioni di mobilità

6. In riferimento agli obiettivi di cui al comma 6 e alle azioni di trasformazioni previste, il RU dovrà:

- individuare l'ambito territoriale e ambientale degli effetti delle trasformazioni, analizzando lo stato di fatto e individuando i livelli di vulnerabilità;
- valutare gli effetti delle azioni di trasformazione indicando le tecniche impiegate e la motivazione della loro scelta;
- descrivere le eventuali misure di mitigazione o compensazione degli effetti negativi più rilevanti sulle risorse essenziali del territorio, nonché i relativi fabbisogni finanziari e i soggetti chiamati a sostenere l'onere;

Art. 7 - Risorsa Acqua

1. Ai fini della tutela fisico-ambientale delle acque superficiali e sotterranee, della salvaguardia dalle fonti d'inquinamento, vigono i disposti di cui:

- Regio Decreto n° 368/8/051904 Regolamento per la esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n.195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi.
- Regio Decreto n° 523/1904 Disciplina per la tutela delle acque pubbliche e delle opere alle stesse connesse
- R.D. 1773/1933 Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici
- D.P.R. n°236 del 24/05/1988 Attuazione direttiva CEE n° 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'Art.15 della L.183del 16/04/1987

- Legge Regionale n° 5/95 Norme per il governo del territorio."
- D.Lgs. n° 152 11/05/1999 Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva CEE 91/271 e 91/676
- DL 490/1999 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.
- Dlgs. 152/1999 recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento delle direttive 91/271 CEE ed 91/676/CEE
- Dlgs. 258/2000 Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128" G.U. n. 218 del 18 settembre 2000 - Supplemento ordinario n. 153.

2. Acque superficiali

Sono elementi di fragilità:

- l'inquinamento della risorsa
- l'alterazione degli ecosistemi nei periodi di magra fluviale

2.1 L'Amministrazione comunale dovrà stabilire gli atti normativi finalizzati al miglioramento dello stato della risorsa mediante:

- Annuale aggiornamento degli attingimenti a cui dovrà accompagnarsi richiesta di certificazione attestante la tipologia del prelievo e l'ubicazione dell'attingimento al fine di evitare la concentrazione di impianti sullo stesso tratto fluviale
- Autorizzazione anche comunale per gli attingimenti futuri le cui tipologie costruttive e operative interessino il territorio
- Limitazione degli emungimenti nei periodi di magra
- Limitazione dell'impermeabilizzazione superficiale del terreno
- Limitazione o divieto di uso di sostanze inquinanti in prossimità degli argini e per una fascia di almeno 5 metri da essi per evitare che le acque prelevate siano riciclate in sistemi di produzione di per sé portatori di possibili inquinamenti
- Il controllo degli scarichi per verificare il rispetto dei limiti di legge
- Un efficace controllo e riduzione dell'uso di fitofarmaci e fertilizzanti nell'attività agricola.

3. Acque sotterranee

Sono elementi di fragilità:

- l'inquinamento della risorsa
- Abbassamento delle falde

3.1. L'Amministrazione comunale dovrà stabilire gli atti normativi finalizzati al miglioramento dello stato della risorsa mediante:

- Verifica del numero di pozzi esistenti, della tipologia costruttiva, delle quantità prelevate
- verifica di compatibilità di nuovi pozzi in rapporto ai corsi d'acqua e a eventuali pozzi comunali per prelievo idropotabile
- Regolamentazione degli scarichi poderali delle acque emunte da pozzi e utilizzate per irrigazione
- Limitazione dell'impermeabilizzazione superficiale del terreno atta a favorire il ritorno in falda

4. Consumi di acqua potabile e risparmio idrico

Relativamente alla razionalizzazione dei consumi di acqua potabile dovranno essere utilizzati i seguenti criteri:

norme tecniche di attuazione

- differenziazione dell'uso idropotabile da altri usi
- riutilizzo delle acque reflue, depurate e non, negli insediamenti produttivi secondo quanto indicato dalle norme di attuazione dell L.36/94
- Utilizzazione delle acque meteoriche per uso irriguo
- Riqualficazione della rete acquedottistica per ridurre il deficit tra acqua distribuita ed acqua effettivamente consumata
- Incentivazione di metodi per il risparmio idrico domestico, industriale, terziario ed agricolo

4.1 Il RU stabilirà la soglia di consumo idrico al di sopra della quale gli attuatori degli interventi edilizi devono dotarsi di fonti di approvvigionamento differenziate nonché di metodi e apparecchiature per il risparmio idrico. Non sono ammesse trasformazioni il cui bilancio idrico complessivo previsto porti al superamento delle disponibilità di risorse idriche reperibili nell'ATO, a meno della contemporanea programmazione, in seno al Comune, di altri interventi di trasformazione atti a compensare il maggior consumo idrico preventivato.

4.2. Per il futuro utilizzo della risorsa sia superficiale che di sottosuolo per scopi agricoli, florovivaistici e industriali devono essere individuati rigorosi controlli di qualità in aggiunta a quelli effettuati secondo le norme attuali.

Art. 8 - Risorsa Suolo

1. Risorsa suolo in termini di pericolosità geologica

Future trasformazioni che prevedano l'uso della risorsa mediante modificazione morfologica del suolo dovranno essere precedute studi che tengano conto della classe di pericolosità geologica effettiva. Gli interventi dovranno essere finalizzati al raggiungimento di una corretta regimazione idrica superficiale e alla verifica di dettaglio delle caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche dei terreni.

2. Risorsa suolo in termini di pericolosità idraulica

La trasformazione è ammessa a condizione che:

- sia salvaguardata la rete idraulica esistente e ampliata, se insufficiente, la sezione di deflusso dei fossi evitando restringimenti di sezione;
- i tombamenti di fossi e canali di competenza comunale vengano eseguiti solo per situazioni per le quali sia documentata la reale necessità di copertura senza riduzione della sezione idraulica preesistente supportando il progetto mediante un idoneo studio idrologico-idraulico;
- siano date idonee indicazioni progettuali delle opere di mitigazione del rischio per le zone soggette a ristagno idrico delle acque.

3. Risorsa suolo in termini di uso

La trasformazione della risorsa è ammessa a condizione che:

- siano salvaguardati e tutelati gli elementi significativi dell'ambiente quali siepi, fossi e canalette di scolo, formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali e colturali alberi monumentali, viabilità minore, rete scolante principale e secondaria;
- non siano danneggiate le opere pubbliche di sistemazione idrografica superficiale;
- non sia rialzata la quota di fondo dei fossi anche se costituenti la rete agraria campestre;
- sia avviato uno studio sugli effetti delle impermeabilizzazioni in uso per le attività florovivaistiche specializzate che verifichi gli effetti derivanti dalle norme attualmente vigenti e proposte eventuali variazioni anche alla luce dello sviluppo dei materiali impiegabili.

4. Per ogni ambito, il RU dovrà uniformarsi ai seguenti agli indirizzi gestionali e normativi di cui al titolo VII, Capo I delle presenti norme.

Art. 9 – Risorsa aria

1. Ai fini della limitazione delle emissioni inquinanti in atmosfera nonché al fine della riduzione dell'inquinamento acustico vigono i disposti della normativa vigente in materia. Riguardo alle emissioni inquinanti, dovranno essere rispettate le norme contenute nella LR 9/2010 tenendo conto della zonizzazione effettuata mediante delibera di G. R.

1025/2010. Riguardo all'inquinamento acustico, il Comune dispone del regolamento di classificazione e zonazione acustica del territorio (ex L. 447/95), approvato con Delibera CC n. 29 del 29/06/2005, a cui devono adeguarsi gli interventi edilizi e gli interventi di trasformazione.

3. Emissioni di origine industriale

In relazione alle emissioni di origine industriale, il RU le altre azioni di governo saranno tenuti a valutare la sostenibilità delle proprie previsioni verificando il soddisfacimento delle seguenti condizioni alla trasformabilità:

- qualità dell'aria, controllata anche da parte degli Enti preposti, entro i limiti di legge in prossimità delle zone interessate dalla presenza di attività produttive;
- ubicazione delle nuove attività produttive, che comportano emissioni inquinanti, a distanza dai centri residenziali e progressivo trasferimento delle attività che emettono emissioni inquinanti pericolose all'esterno dei centri abitati;
- adozione di tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera;
- Contenimento dei consumi energetici, secondo la relativa normativa.

4. Emissioni di origine civile

In relazione alle emissioni di origine civile il RU e le altre azioni di governo devono valutare la sostenibilità delle proprie previsioni verificando il soddisfacimento delle seguenti condizioni:

- non si verifichino superamenti dei livelli di attenzione e di allarme;
- siano perseguiti gli obiettivi di qualità, fissati dalla vigente normativa nazionale e regionale, delle emissioni inquinanti con interventi di razionalizzazione dei consumi.

5. Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza

Ai sensi della normativa vigente, all'interno delle fasce di rispetto dagli elettrodotti e dalle stazioni e cabine di trasformazione, non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore. Gli ambiti e le fasce di rispetto, sono evidenziati nella tavola n°16v del Quadro Conoscitivo.

6. Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza

il Comune dispone del regolamento per la localizzazione degli impianti di radiocomunicazione approvato con Delibera GC n. 2 del 11/01/2013, a cui devono adeguarsi gli interventi edilizi e gli interventi di trasformazione.

7. Radioattività ambientale - Radon

Ai fini della mitigazione delle concentrazioni di radon la disciplina delle attività costruttive, dovrà fare riferimento, in sede di RU, alla Raccomandazione CE/90/143 e al Rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2009 "WHO Handbook on indoor radon: a public health perspective". I livelli di riferimento da non superare nelle abitazioni devono essere pari 400-300 Becquerel/mc. Nel caso di nuove abitazioni tali livelli non dovranno essere superiori a 200-100 Bq/mc.

Art. 10 – Produzione, raccolta e smaltimento rifiuti, trattamento acque reflue

1. In riferimento alla produzione, raccolta e smaltimento rifiuti e al trattamento delle acque reflue valgono le disposizioni vigenti in materia.

2. Produzione e smaltimento rifiuti

2.1. Il RU e le altre azioni di governo comunali facendo riferimento agli elementi conoscitivi contenuti nel documento di "valutazione ambientale strategica" o integrandolo ove necessario, dovrà prevedere:

- a) che vengano considerate, nelle scelte localizzative delle funzioni, le esigenze di raccolta differenziata delle diverse categorie merceologiche dei rifiuti, con particolare attenzione al recupero degli scarti vegetali, delle materie plastiche, della carta, del materiale organico
- b) l'individuazione, per gli insediamenti esistenti e per gli interventi di nuovo insediamento, di appositi e adeguati spazi per l'organizzazione del servizio di raccolta differenziata, commisurati agli obiettivi minimi fissati dalla vigente normativa e dai piani di settore sovracomunale, prevedendo prioritariamente il riutilizzo a tale fine di aree dismesse, quali i siti da bonificare.
- c) Il rispetto delle prescrizioni sulla produzione e lo smaltimento dei rifiuti definite dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia, nonché dai piani di settore sovracomunali.
- d) L'individuazione di appositi spazi organizzati per facilitare la raccolta dei rifiuti e dei materiali al di fuori degli spazi destinati alla viabilità.

3. Trattamento delle acque reflue

3.1 L'Amministrazione Comunale dovrà prevedere :

- a) Ad un monitoraggio permanente dello stato di efficienza degli impianti di depurazione esistenti, da effettuarsi dai soggetti competenti, e, qualora i controlli evidenziassero il mancato rispetto dei parametri di legge per la qualità delle acque reflue in uscita dagli impianti, dovrà essere prevista la messa in opera di sistemi finalizzati a un affinamento degli effluenti e comunque alla salvaguardia del corpo recettore da eventuali impatti dovuti a situazioni di emergenza nella gestione dell'impianto; qualora per garantire adeguati livelli qualitativi degli effluenti si rendesse necessaria la sostituzione degli impianti di depurazione esistenti, dovrà essere incentivato, in particolare per le piccole comunità, laddove esistano spazi adeguati, il ricorso a sistemi di fitodepurazione;
- b) Ad una verifica dello stato di efficienza della rete fognaria, promuovendo il progressivo miglioramento dell'impermeabilità e il completamento della stessa in funzione delle esigenze attuali e dei nuovi interventi; nelle zone di nuova urbanizzazione e nelle ristrutturazioni urbane dovrà essere previsto, salvo ragioni tecniche, economiche e ambientali contrarie, il sistema di fognatura separata.

Art. 11 – Produzione e consumo di energia

1. In riferimento alla produzione, distribuzione e consumo di energia, vigono i disposti di cui al DM 24/11/1984, di cui DPCM 23/04/92, alla LR 88/1998, alla LR 51/1999, alla LR 40/2000, alla LR 54/2000, alla DCR 12/2002, al DPR 59/2009, al Dlgs 28/2011.

2. Produzione e consumo di energia

In coerenza con le direttive europee e la normativa vigente, il PS persegue l'obiettivo di ridurre progressivamente l'uso di energia da fonti fossili per raggiungere nel 2020, anno preso in considerazione per il dimensionamento del piano, una riduzione di consumi ed emissioni pari al 20% ed un incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili

anch'essa pari al 20%. Entro il 2020 (entro il 2018 nel caso di edifici pubblici), i nuovi edifici dovranno avere inoltre un consumo energetico "quasi zero".

2.1. Il RU dovrà:

- a) promuovere il ricorso a fonti energetiche rinnovabili e dovrà essere favorita la possibilità di adottare le seguenti misure:
- condizionamento delle trasformazioni all'uso di funzioni di cogenerazione e teleriscaldamento/raffreddamento decentrato;
 - applicazione di specifiche tecniche sulle caratteristiche costruttive degli edifici ai fini del risparmio energetico;
 - realizzazione della connessione energetica tra il comparto civile e quello industriale;
 - promozione del "ciclo chiuso" della risorsa energetica nel comparto industriale
 - favorire il contenimento delle conseguenti emissioni inquinanti mediante la progressiva estensione delle misure di cui al punto precedente;
- a) promuovere la riduzione dell'uso dei combustibili fossili nei vari comparti, anche valutando le possibilità dell'uso di fonti rinnovabili;
- b) far rispettare le prescrizioni relative ai consumi energetici definite dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

CAPITOLO II - PREVENZIONE DEI RISCHI TERRITORIALI

Art. 12 Normativa di riferimento

1. Con riferimento all'ammissibilità degli interventi edilizi, la disciplina per la prevenzione del rischio geologico e idrogeologico fa diretto riferimento alle leggi dello Stato, alle recenti normative della Regione Toscana ed alle norme emanate dalle Autorità di Bacino del Fiume Arno, con particolare riferimento a:

- D.P.C.M. 5/11/1999 pubblicato su G.U. n. 229 del 22/12/1999 riguardante "Approvazione del piano stralcio relativo alla riduzione del Rischio Idraulico del bacino del fiume Arno";
- D.Lgs n. 152/1999 recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole";
- Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003 recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica";
- Legge Regionale n. 1 del 03/01/2005 "Norme per il governo del territorio 12/01/2005 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 2"
- D.P.C.M. del 06/05/2005 pubblicato su G.U. n. 230 del 03/10/2005 riguardante "Approvazione del Piano di bacino del fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno con deliberazione n. 185 del 11/11/2004";
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14/09/2005 recante "Norme tecniche per le costruzioni";
- Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana approvato dal Consiglio regionale il 24/07/2007 con delibera n. 72 ai sensi dell'Art. 17 della Legge regional 1/2005, avviso relativo all'approvazione del PIT pubblicato sul BURT n. 42 del 17/10/2007;
- D.M. Infrastrutture 14/01/2008 pubblicato su S.O. n. 30 alla G.U. 04/02/2008 n. 29 recante "Approvazione delle Nuove Norme tecniche per le costruzioni"
- D.M. Infrastrutture 06/05/2008 recante "Integrazione al Decreto 14 gennaio 2008 di approvazione delle nuove "Norme tecniche per le costruzioni""

- Circolare 02/02/2009 n. 617 C.S.LL.PP. recante "Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008;
- D.P.G.R.T. n. 123 del 21/04/2009 recante "Variante di aggiornamento e di adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento al Piano di Indirizzo Territoriale ed alla L.R. 1/2005";
- D.P.G.R.T. n. 36/R del 09/07/2009 recante "Regolamento di attuazione dell'Art. 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico";
- Ordinanza P.C.M. n. 3907/2010 recante "Attuazione dell'Art. 11 del D.L. n. 39 del 28/04/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 24/06/2009 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico";
- D.G.R.T. n. 261 del 18/04/2011 recante "Redazione delle specifiche tecniche regionali per l'elaborazione di indagini e studi di microzonazione sismica";
- D.P.G.R.T. n. 53/R del 25/10/2011 recante "Regolamento di attuazione dell'Art. 62 della L.R. n. 1/2005 (Norme per il Governo del Territorio) in materia di indagini geologiche;
- L.R. n. 21 del 21/05/2012 recante "Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua"

Art. 13 - Prevenzione del rischio per effetti geomorfologici

1. La Carta della Pericolosità Geologica tiene conto sia dell'omogeneità delle caratteristiche morfologiche e litologiche del territorio che delle classi di pericolosità geomorfologica indicate al punto C1 dell'Allegato A del DPGRT n. 53/R del 25.10.2011.

2. Per tutto il territorio è stata definita una classe di pericolosità geologica bassa (G.1).

3. Prescrizioni

Nelle aree inserite nella classe di pericolosità geologica bassa G.1 (tav. 6 degli elaborati grafici) non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere geomorfologico. Le indagini geologico-tecniche per la verifica della fattibilità dei nuovi atti di governo del territorio e per gli interventi diretti dovranno essere condotte ai sensi del D.M. Infrastrutture 14.01.2008 e Circolare 02.02.2009 n. 617/C.S.LL.PP., del D.P.G.R.T. n. 36/R del 09.07.2009, del D.P.G.R.T. n. 53/R del 25.10.2011.

14 - Prevenzione del rischio per effetti idraulici e idrogeologici

1. La Carta della Pericolosità Idraulica (Tav. n. 7 degli elaborati grafici), è stata redatta ai sensi dell'Allegato A del DPGRT n. 53/R del 25.10.2011. Il passaggio dalla Carta dei battenti, costituente il supporto tecnico per la zonazione delle aree soggette ad alluvionarsi, alla Carta della Pericolosità Idraulica è stato eseguito per mezzo delle metodologie e dei criteri enunciati nella Relazione Generale "Aspetti Geologici ed Ambientali".

2. Nel territorio comunale si distinguono tre classi di pericolosità:

- *Pericolosità idraulica molto elevata (I.4)*: aree interessate da allagamenti per eventi con $Tr \leq 30$ anni.
- *Pericolosità idraulica elevata (I.3)*: aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra $30 < Tr \leq 200$ anni.
- *Pericolosità idraulica media (I.2)*: aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra $200 < Tr \leq 500$ anni.

3. Mitigazione degli effetti dovuti all'impermeabilizzazione

Gli interventi di nuova edificazione, gli interventi di ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione, gli interventi strutturali, gli interventi di trasformazione dei suoli comportanti la realizzazione di nuove superfici impermeabili o parzialmente permeabili (parcheggi, piazzali, strade, rampe ecc.) devono prevedere il totale contenimento temporaneo delle acque meteoriche sottratte all'infiltrazione per effetto delle impermeabilizzazioni all'interno del lotto oggetto di trasformazione o nelle aree adiacenti salvo diritto di terzi.

Le acque devono essere stoccate in serbatoi interrati, vasche naturali e/o artificiali aventi volume pari alla differenza tra il volume di acqua drenato in condizioni pre-progetto ed il volume immesso nel reticolo idrografico a progetto eseguito, tenendo conto di una pioggia oraria ventennale. I serbatoi di stoccaggio temporaneo delle acque – dotati di rilascio a sversamento controllato tramite "bocca tarata" – saranno integrati con il sistema di smaltimento delle acque di progetto. I calcoli idraulici dei volumi d'acqua oggetto di stoccaggio devono essere eseguiti sulla base dei seguenti parametri assunti per convenzione e comunque ottenuti sulla base di studi eseguiti nell'ambito dell'attività normativa dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno:

- pioggia oraria ventennale: 60 mm
- coefficienti di deflusso superficiali
- $Cd = 1,0$ per superfici impermeabili
- $Cd = 0,4 - 0,6$ per superfici semipermeabili (autobloccanti, asfalti drenanti, piazzali non asfaltati)
- $Cd = 0,1 - 0,2$ per aree a verde e superfici naturali

4. Prescrizioni

Nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata (I.4), elevata (I.3) e media (I.2) sono da rispettare rispettivamente i criteri previsti dai paragrafi 3.2.2.1, 3.2.2.2 e 3.2.2.3 dell'allegato A al Regolamento Regionale 53/R. Nei casi di dubbia interpretazione (aree che ricadono parzialmente in due diverse classi di pericolosità idraulica) si attribuisce in via cautelativa la classe di pericolosità più alta, fermo restando la possibilità di una più approfondita verifica in fase di progetto sulla base della situazione topografica locale derivante da cartografia ufficiale regione toscana.

Art. 15 - Prevenzione del rischio per effetti sismici

1. La Carta delle frequenze fondamentali dei depositi di copertura e la Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS), di livello 1, con Sezioni Geologiche, redatte ai sensi dell'O.d.P.C.M. 3907/2010 e dell'Allegato A del D.P.G.R.T. n. 53/R del

25.10.2011, sono rappresentate rispettivamente nelle tavole 8 e 9 degli elaborati grafici. Il Comune provvederà con livelli di indagine successivi (livello 2 degli studi di microzonazione sismica) a caratterizzare le aree su cui rimangono dubbi interpretativi.

2. Agli insediamenti urbani del comune (Chiesina Uzzanese, Molin Nuovo, Chiesanuova, Capanna viene attribuita la classe di Pericolosità Sismica Locale Elevata (S3) in quanto zone stabili suscettibili di amplificazioni locali indotte da un alto contrasto di impedenza sismica tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri dal piano di campagna con eventuale presenza di terreni suscettibili di liquefazione dinamica.

3. *Prescrizioni*

3.1. Nelle aree inserite nella classe di pericolosità sismica elevata S.3 (tav. 10 degli elaborati grafici) le indagini geologico-tecniche per la verifica della fattibilità dei nuovi atti di governo del territorio e per gli interventi diretti dovranno essere condotte ai sensi del D.M. Infrastrutture 14/01/2008, e Circolare 02.02.2009 n. 617/C.S.LL.PP., del D.P.G.R.T. n. 36/R del 09.07.2009, del D.P.G.R.T. n. 53/R del 25.10.2011.

3.2. A titolo cautelativo/conservativo, per tutti i nuovi atti di governo del territorio e per gli interventi diretti dovrà essere valutata la probabilità che si verifichino fenomeni di liquefazione ricorrendo alle specifiche riportate al par. 7.11.3.4 delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. Infrastrutture 14.01.2008).

3.3. L'analisi della procedura per la valutazione della possibilità di occorrenza di fenomeni di liquefazione sarà parte integrante del successivo livello di approfondimento 2 di MS. Per le opere strategiche e di particolare impegno si prescrive che sia valutata la suscettibilità alla liquefazione del terreno sulla base di prove in sito ad hoc (SPT e/o CPT e/o prove geofisiche in foro del tipo DH, CH e/o SCPT), esplorando un numero di verticali adeguato all'importanza dell'opera e all'estensione dell'area di indagine e sufficiente ad accertare la variabilità spaziale delle caratteristiche stratigrafiche e geotecniche del deposito di copertura; dovrà anche essere determinata con appropriate rilevazioni l'entità delle fluttuazioni dei livelli di falda considerando nelle analisi la condizione meno cautelativa.

TITOLO III - STATUTO DEL TERRITORIO

Art. 16 – Contenuto, efficacia ed ambito di applicazione dello statuto

1. Lo statuto del territorio assume le invarianti strutturali, definite al successivo Art. 17, come elementi fondativi dell'identità dei luoghi ed individua le regole di insediamento, atte a garantire lo sviluppo sostenibile.

2. La normativa dello Statuto opera attraverso prescrizioni ed indirizzi, ai quali devono riferirsi i successivi atti di governo comunale, e salvaguardie, direttamente efficaci, operanti finì a un massimo di tre anni dalla loro entrata in vigore.

3. Lo statuto dei luoghi si applica al territorio comunale nel suo complesso per quanto riguarda la valorizzazione dell'identità culturale degli insediamenti e delle forme dell'antropizzazione, al fine di preservarne la permanenza, nonché ai beni, ai luoghi ed alle risorse definite come "Invarianti strutturali".

3.1. Prescrizioni

Gli interventi su edifici e manufatti che concorrono alla definizione dell'identità culturale degli insediamenti e delle aree aperte, non inclusi tra le invarianti strutturali di cui al successivo Art.17, devono essere finalizzati alla permanenza delle caratteristiche storico-testimoniali degli stessi e delle relative pertinenze e devono essere realizzati nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio o del manufatto.

3.2. Indirizzi

Riguardo agli edifici e manufatti di cui al precedente comma 3.1, rappresentati nella Tav. 8v degli elaborati grafici, Il RU, nelle more di una attenta ricognizione del patrimonio edilizio storico, dovrà disporre una adeguata disciplina tenendo conto dell'effettiva permanenza dei valori testimoniali da salvaguardare.

Art. 17 – Invarianti strutturali

1. Lo statuto del territorio, ai sensi del secondo comma dell'Art. 5 della LR 1/05, "assume e ricomprende, all'interno dello specifico strumento della pianificazione territoriale, le invarianti strutturali, quali elementi cardine dell'identità dei luoghi, consentendo in tal modo l'individuazione, ad ogni livello di pianificazione, dei percorsi di democrazia partecipata delle regole di insediamento e di trasformazione nel territorio interessato la cui tutela garantisce, nei processi evolutivi sanciti e promossi dallo strumento medesimo, lo sviluppo sostenibile".

2. Costituiscono invarianti strutturali del territorio da sottoporre a tutela al fine di garantire lo sviluppo sostenibile "le risorse, i beni e le regole relative all'uso, individuati dallo statuto del territorio, nonché i livelli di qualità e le relative prestazioni minime,".

3. Le Invarianti Strutturali, sono comprese negli elenchi riportati ai commi seguenti ed evidenziate nella tavola di progetto n. 3v del PS.

Art. 18 – Invarianti strutturali del territorio aperto

1. Varchi territoriali

Sono costituiti dalle aree libere a lato della viabilità che collega i centri abitati che assolvono alla funzione di assicurare continuità al sistema ambientale e di impedire la saldatura tra i vari tessuti insediativi

1.2. prescrizioni

Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- Non è ammessa, la costruzione di nuovi edifici ad una distanza inferiore a ml. 100 dai tratti di viabilità evidenziati

- Non devono realizzarsi saldature tra il Centro Capoluogo e Capanna lungo la Via Livornese Sud, tra il Centro Capoluogo e Chiesanuova, lungo la Via Romana, ad est e ad ovest di via del Campo nel punto di connessione con via Livornese Nord.

2. Corsi d'acqua, arginature e formazioni vegetazionali d'argine e di ripa

Sono le aree occupate dai corsi d'acqua e sono costituite dall'alveo dei corsi d'acqua, dai relativi argini, dall'area coperta da vegetazione ripariale nonché dalle aree strettamente connesse, dal punto di vista ambientale e paesaggistico. Tali aree sono considerate come fondamentale componente ambientale e paesistica in grado di garantire la piena connessione tra collina e sistema naturale del Padule di Fucecchio.

2.2. prescrizioni

Non sono ammessi:

- la formazione di depositi e discariche di materiali
- la realizzazione di nuove costruzioni
- gli annessi precari
- le coltivazioni specialistiche

Sono ammessi :

- attività ricreative e per il tempo libero;
- negli edifici esistenti le destinazioni d'uso di ristoro, commercializzazione prodotti locali, legate ad un circuito di valorizzazione agro-ambientale;
- nuovi attraversamenti, senza riduzione della sezione idraulica, per il collegamento di tratti della viabilità storica;
- salvaguardia, delle alberature esistenti con la verifica della compatibilità idraulica;
- interventi per il miglioramento delle caratteristiche dei corsi d'acqua attraverso l'uso delle tecniche di ingegneria naturalistica;
- interventi per la ricostituzione di una vegetazione riparia sulla base delle "serie potenziali di riferimento";
- interventi volti alla realizzazione di biotopi lungo le aste attraverso risagomature o ampliamenti della sezione idraulica.

2.3. indirizzi

Il RU provvederà ad incentivare:

- La delocalizzazione di capannoni e annessi agricoli
- Il ripristino e la percorribilità degli argini
- L'apertura di piste ciclabili e aree di sosta

Il RU provvederà a limitare:

- I tombamenti
- le rettifiche dei tracciati naturali
- l'uso delle gabbionate non inverdite

3. Percorsi d'argine

Corrispondono ai tratti percorribili lungo gli argini fluviali dei torrenti Pescia di Collodi e Pescia di Pescia. Tali percorsi consentono e incentivano l'attività ludica, di svago, di fruizione del territorio aperto, per scopi naturalistici e ricreativi.

3.1. prescrizioni

Il RU dovrà prevedere:

- L'Istituzione di una adeguata rete informativa di conoscenza dei percorsi
- Aree di parcheggio e di scambio in prossimità degli argini

- Punti di sosta attrezzati
- L'incentivazione delle forme di mobilità alternativa
- La formazione di circuiti di valorizzazione agro-ambientale da connettersi direttamente con la viabilità storica e con le risorse storico paesaggistiche.

4. Collegamento paesaggistico del fiume Pescia di Pescia e aree contigue

E' costituito dal fiume nella sua interezza, come definito al precedente comma 2, e dalle aree agricole che hanno conservato nel corso degli anni, in relazione al consolidarsi del tracciato dell'asta fluviale, gli usi agricoli tradizionali dei primi interventi di bonifica, colture promiscue, seminativi, seminativi arborati non specializzati, mantenendo integra la maglia scolante minore e la viabilità poderale. Queste aree assolvono alla funzione di Connessione ambientale ed ecosistemica tra gli ambiti collinari ed il sistema naturale del Padule di Fucecchio.

4.1. prescrizioni

Sono ammessi:

- Interventi di salvaguardia-riconfigurazione-valorizzazione degli areali;
- Interventi tesi al mantenimento della viabilità campestre e poderale;
- Interventi tesi all'incentivazione di forme non convenzionali di sfruttamento delle risorse paesaggistico ambientali, quali bioagricoltura, agriturismo, circuiti per attività sportive;
- il mantenimento della rete scolante minore esistente, della forma dei campi, delle piantate residue;
- nuovi annessi e nuove residenze agricole in contiguità con quelli esistenti.

Non è ammessa la localizzazione di infrastrutture e/o attività potenzialmente inquinanti.

4.2. indirizzi

Il RU e altre azioni di governo dovranno prevedere norme e incentivi relativi:

- alla ricostituzione delle alberate di proda (piantate di aceri, pioppi, ecc.)
- a opere di rinaturalizzazione
- al controllo degli insediamenti residenziali non agricoli
- all'inserimento in un circuito di valorizzazione agro ambientale locale da integrarsi con le risorse storico paesaggistiche;
- a forme di presidio ambientale.

5. Aree agricole della bonifica storica

Corrispondono alle aree di pianura il cui perimetro esterno si evidenzia sulla base del disegno territoriale: percorsi d'argine, orditura tipica dei campi, usi agricoli tradizionali. Esse comprendono al loro interno anche le aree attinenti alle Fattorie granducali della Valdinievole. Queste aree assolvono ad una funzione di riqualificazione paesistica del territorio rurale, in virtù del loro alto valore storico testimoniale, intrinseco alle loro componenti costitutive. Garantiscono la piena integrazione eco-sistemica con il biotipo del Padule di Fucecchio e della Sibolla.

5.1. prescrizioni

Sono ammessi:

- Interventi di salvaguardia-riconfigurazione-valorizzazione degli areali,;
- il mantenimento della viabilità campestre e poderale, e l'integrazione della stessa con la viabilità storica;
- interventi tesi all'incentivazione di forme non convenzionali di sfruttamento delle risorse paesaggistico ambientali, quali aziende di bioagricoltura, agriturismo, circuiti per attività sportive;

- interventi per il ripristino e la tutela dei singoli elementi tipo-morfologici caratterizzanti l'edificato di valore storico-architettonico;
- interventi riferiti a nuove attività economiche connesse e compatibili con il territorio rurale
- il mantenimento della rete scolante minore esistente
- il mantenimento della forma dei campi, delle piantate residue

Non è ammessa la localizzazione di infrastrutture e/o attività potenzialmente inquinanti.

5.2. indirizzi

Il RU e altre azioni di governo provvederanno ad introdurre norme e incentivi relativi :

- al ritorno a tipi d'agricoltura tradizionale e/o eco-compatibile
- La riduzione delle colture orto-floro-vivaistiche
- alla ricostituzione delle alberate di proda (piantate di aceri, pioppi, ecc.)
- Alla la promozione delle opere di rinaturalizzazione
- al contenimento degli insediamenti residenziali non agricoli
- alla salvaguardia valori tipo-morfologici dell'edificato esistente e di progetto
- alla riqualificazione degli aggregati insediativi
- al miglioramento delle immissioni presenti sulla Via Livornese
- Alla preservazione dalle fonti di inquinamento
- Al presidio ambientale.

6. Aree contigue alla riserva naturale del Padule di Fucecchio

Sono costituite da una fascia di aree agricole adiacenti alle aree naturali protette del Padule di Fucecchio, determinatesi in base ad interventi di sistemazione idraulica ottocenteschi. Oltre a svolgere una funzione agricolo-produttiva e di testimonianza storica per la permanenza degli interventi di bonifica, queste aree sono strettamente correlate alle aree di Riserva e, seppure con una diversa specificità, assolvono, soprattutto per quanto riguarda gli habitat palustri, ad una funzione naturalistica di estrema rilevanza.

6.1. Prescrizioni

In materia di contenuti ed ambiti d'applicazione, destinazioni urbanistiche, aspetti insediativi, aspetti infrastrutturali, uso delle risorse e difesa del suolo, il PS prevede il recepimento delle direttive di cui al Capo II del Regolamento della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio, adottato con deliberazione C.P n°191 del 9 dicembre 1997 integrato con le controdeduzioni approvate con deliberazione C.P n° 139 del 19/10/1998 e con le modifiche di cui alla deliberazione del C.P n° 7 del 25/1/1999.

6.2. Indirizzi

Il RU e le altre azioni di governo dovranno prevedere specifiche salvaguardie dei caratteri paesaggistici con interventi e norme di:

- preservazione dallo sfruttamento intensivo del suolo
- preservazione dalle fonti di inquinamento
- conservazione e recupero degli elementi tipici del paesaggio agrario storicizzato
- riqualificazione ecosistemica complessiva con interventi di rinaturalizzazione
- riqualificazione funzionale del patrimonio edilizio
- valorizzazione delle risorse zoologiche e botaniche
- valorizzazione dell'agricoltura biologica
- ridefinizione dell'esercizio venatorio
- individuazione di porte d'ingresso per l'uso delle riserve.

7. Viabilità storica

La viabilità storica del territorio è costituita dalle strutture lineari presenti sul territorio aperto ed è rappresentata nella tav. 3V del PS. Tali strutture rappresentano un'importante testimonianza dell'assetto storico dell'area e costituiscono ancora la trama fondamentale

del disegno territoriale e della sua organizzazione. La viabilità storica assolve al ruolo di consentire la percorribilità del territorio aperto, il collegamento degli insediamenti, l'accessibilità ai fondi agricoli, il supporto ad un turismo culturale e naturalistico.

7.1. prescrizioni

Per strade e per le aree ad esse adiacenti devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- limitazione dell'aggravamento del carico urbanistico insediativo
- mantenimento delle strade bianche
- Localizzazione di eventuali nuovi edifici in adiacenza a quelli esistenti ai fini della formazione di aggregati organici
- Limitazione degli interventi alla sola manutenzione mediante l'uso di tecniche costruttive e materiali tradizionali
- riapertura e ricostituzione dei tratti stradali scomparsi o impropriamente chiusi;
- previsione di modesti allargamenti della sede stradale per la formazione di spazi di sosta in presenza di piccoli agglomerati abitativi
- inserimento della viabilità storica in un circuito di valorizzazione agro-ambientale locale da integrarsi con le risorse storico paesaggistiche ed i percorsi d'argine
- limitazione dei flussi di traffico.

8. Documenti materiali della cultura

Costituiscono invarianti strutturali, ancorché non segnalati nei grafici di piano e non elencati nell'allegato 1 alle NTA del primo RU, i ponti e i muri d'ambito dell'antica viabilità, le edicole, i tempietti, le marginine, le targhe ed i monumenti commemorativi e, in genere, i manufatti di valore testimoniale. Per questi elementi valgono le prescrizioni e gli indirizzi di cui al precedente Art. 16 commi 3.1 e 3.2.

9. Edifici di valore storico-testimoniale nel territorio aperto

Si tratta di edifici di valore storico-testimoniale, ubicati fuori dalla perimetrazione degli ambiti insediativi. Detti edifici sono individuati nella Tav. 3v degli elaborati grafici e nell'allegato 1 delle NTA del RU.

9.2. Prescrizioni

Valgono le prescrizioni per gli interventi sugli edifici di cui al successivo Art. 19 comma 1.2

9.3. Indirizzi

Il RU dovrà approfondire gli elementi di conoscenza relativi al patrimonio edilizio storico, definire il grado di valore dei singoli edifici, predisporre una adeguata normativa di salvaguardia e individuare le destinazioni ammissibili in rapporto al valore stesso.

Art. 19 – Invarianti strutturali del sottosistema insediativo

1. Tessuto storico del Capoluogo

Si tratta della parte antica del Capoluogo che si configura come risultato di un processo di sedimentazione, di notevole valore storico-testimoniale e identitario.

1.2. Prescrizioni

- Gli interventi dovranno essere mirati, oltre che alla tutela dell'edificato di valore, al riconoscimento ed alla salvaguardia dei margini dell'insediamento antico con il riordino degli spazi pertinenziali costituenti il suo fronte esterno, al mantenimento degli spazi aperti, alla conservazione e all'eventuale ripristino degli elementi fisici significativi.
- Gli interventi sugli edifici devono essere finalizzati alla permanenza delle caratteristiche storico-architettoniche degli stessi e delle relative pertinenze e devono essere realizzati nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio;

- Cambi di destinazione d'uso ed aumento di unità immobiliari sono consentiti in misura e modi tali da non alterare l'equilibrio funzionale e l'identità degli immobili stessi.

1.3. Indirizzi

Il RU, definendone i confini, potrà prevedere la redazione di un Piano particolareggiato di iniziativa pubblica finalizzato al mantenimento del ruolo e dell'identità culturale e funzionale del tessuto storico del Capoluogo.

2. *Edifici di valore storico-artistico-architettonico e storico-testimoniale*

Si tratta di edifici di valore storico-artistico-architettonico o, semplicemente testimoniale, ubicati all'interno degli ambiti insediativi. Detti edifici sono individuati nella Tav. 3v del PS e nell'allegato 1 delle NTA del RU.

2.1. Sono assimilati a tutti gli effetti agli immobili di valore i ponti e i muri d'ambito dell'antica viabilità, le edicole, i tempietti, le marginine di cui al successivo punto 5, le targhe ed i monumenti commemorativi e, in genere, i manufatti di valore testimoniale.

2.2. Prescrizioni

Valgono le prescrizioni per gli interventi sugli edifici di cui al precedente comma 1.2

2.3. Indirizzi

Il RU dovrà approfondire gli elementi di conoscenza relativi al patrimonio edilizio storico, definire il grado di valore dei singoli edifici, predisporre una adeguata normativa di salvaguardia e individuare le destinazioni ammissibili in rapporto al valore stesso.

3. *Piazze e spazi comunitari*

1. Si tratta delle piazze, degli slarghi, dei sagrati delle chiese nonché dei luoghi di incontro che hanno assunto la funzione della piazza senza tuttavia assumerne la denominazione.

3.1. Prescrizioni

- Negli edifici prospicienti gli spazi di cui al comma 1, sono consentite, oltre alla residenza, le destinazioni atte a valorizzarne il carattere comunitario, come ad esempio le attività artigianali di servizio, ricreative e commerciali limitatamente agli esercizi di vicinato;
- Ogni intervento sulle piazze e gli spazi comunitari deve essere finalizzato alla valorizzazione del loro carattere architettonico e ambientale.

3.2. Indirizzi e prescrizioni da rispettare nella predisposizione del RU

Il RU:

- deve individuare ed elencare gli spazi comunitari;
- deve altresì fissare i criteri guida e le priorità di un eventuale specifico piano, di iniziativa pubblica, finalizzato: alla limitazione del traffico veicolare negli spazi comunitari, al reperimento di parcheggi ed aree verdi nelle zone limitrofe, all'indirizzo funzionale degli spazi posti al piano terreno degli edifici, alla predisposizione di un abaco degli arredi;
- deve individuare gli spazi comunitari da reperire nelle zone di riordino urbanistico, indicando i parametri di dimensionamento, la destinazione funzionale dei volumi di quinta e gli standard qualitativi richiesti.

4. *Manufatti e testimonianze di cultura religiosa*

Si tratta di edicole, tempietti, marginine, croci lignee e, in genere, di testimonianze della cultura religiosa, che, nell'insieme, assumono un importante valore testimoniale, in riferimento a specifiche manifestazioni di pietà popolare.

4.1. Prescrizioni

Per gli elementi di cui al comma 4 sono consentiti unicamente interventi di manutenzione e di restauro.

4.2. Indirizzi da rispettare nella predisposizione del RU. Il RU:

- deve definire criteri utili alla conservazione dei manufatti di cui al comma 1, non escludendo la possibilità di delegare ad enti, associazioni o soggetti privati compiti di ordinaria manutenzione.

5. Manufatti e testimonianze di cultura civile

Si tratta di monumenti, cippi commemorativi, lapidi, iscrizioni, targhe contenenti datazioni, indicazioni toponomastiche, ecc.

5.1. Indirizzi e prescrizioni da rispettare nella predisposizione del RU

Valgono le prescrizioni e gli indirizzi di cui al precedente comma 4.2

6. Viabilità storica interna al sottosistema insediativo

Si tratta della viabilità descritta al precedente Art. 18 comma 7 che si sviluppa all'interno del sottosistema insediativo.

6.1. prescrizioni

Le prescrizioni di cui al precedente Art. 18 comma 7.1 sono da ritenersi valide all'esterno dei centri abitati. All'interno dei centri stessi, perimetrati in sede di RU ai sensi dell'Art. 55 comma 2 lettera B della LR 1/05, i tracciati stradali storici possono adattarsi alle esigenze della viabilità urbana salvaguardando ponti, muri d'ambito ed altri manufatti che costituiscono documenti materiali della cultura civile e religiosa. Gli stessi **tracciati, ancorché ricadenti all'interno di proprietà private, sdemanializzati e sostituiti da tratti alternativi, devono conservare testimonianza della loro giacitura e non possono essere occultati da costruzioni o parti di esse né da pavimentazioni improprie.**

TITOLO IV - I SISTEMI TERRITORIALI

Art. 20 – Individuazione ed articolazione dei Sistemi Territoriali

1. Il Comune di Chiesina Uzzanese è compreso nel Sistema Territoriale di Programma della "Toscana dell'Arno" così come indicato all'Art. 5 del PIT, e nel Sistema Territoriale Locale della Valdinievole, così come indicato all'articolo 12 del PTC. Il PS acquisisce come sottosistemi di ambito comunale le seguenti porzioni pertinenti dei sottosistemi territoriali della Valdinievole individuati dal PTC:

- Sottosistema del florovivaismo
- Sottosistema dell'agricoltura promiscua
- Sottosistema della bonifica storica
- Sottosistema del Padule di Fucecchio
- Sottosistema insediativo

2. All'interno di ogni sottosistema territoriale dovranno essere salvaguardate le invarianti strutturali di cui al titolo IV delle presenti norme. Dovranno altresì essere rispettate le norme conseguenti alle pericolosità idraulica e sismica locale.

Art. 21 – Sottosistemi del florovivaismo e dell'agricoltura promiscua

1. I sottosistemi del florovivaismo e dell'agricoltura promiscua sono costituiti dalla campagna storicamente antropizzata e coltivata, il cui processo di formazione si determina a partire dalle prime bonifiche altomedioevali e il cui assetto si è conservato sostanzialmente immutato fino al secondo dopoguerra.

1.1. Aree a valenza paesaggistica interne ai sottosistemi del florovivaismo e dell'agricoltura promiscua

Queste aree interne ai sistemi territoriali del florovivaismo e dell'agricoltura promiscua sono congruenti a quelle individuate all'interno del sistema funzionale dei valori paesaggistico-ambientali di cui all'Art. 24, comma 3 della presente normativa, a cui si rimanda per la definizione di obiettivi, indirizzi e prescrizioni. Nella Tav. 4v degli elaborati grafici è rappresentato con particolare campitura e definito, a seconda della giacitura, "sottosistema dell'agricoltura promiscua con valenza paesaggistica" e "sottosistema florovivaistico con valenza paesaggistica" il "Corridoio di connessione ambientale (fiume Pescia di Pescia e aree contigue)" di cui all'Art. 18 commi 4, 4.1, 4.2 a cui si rimanda per obiettivi, indirizzi e prescrizioni.

2. Sottosistema del florovivaismo

Il territorio, nella parte settentrionale, fino all'autostrada Fi-Mare, si caratterizza per la presenza di una zona ad agricoltura prevalentemente specializzata con elevato indice di frazionamento fondiario (poche aziende che superano i 3 ettari, moltissime che si attestano sotto l'ettaro). L'area misura 298 ha di cui ca. 30 ha coperti da serre (rilevazione da foto aerea 2010).

3. Sottosistema dell'agricoltura promiscua

Nella parte centrale, in prossimità dei sistemi insediativi e fino al Fosso di Montecarlo, le aree agricole sono caratterizzate da una compresenza di colture specializzate tradizionali (seminativi semplici, seminatavi arborati) con aziende mediamente più grandi (tra 1 e 3 ettari). L'area misura 189 ha di cui ca. 2,6 ha coperti da serre (rilevazione da foto aerea 2010).

3.1. Obiettivi

Per questi sottosistemi il PS fissa i seguenti obiettivi:

- la sistemazione dei corsi d'acqua principali e la messa in sicurezza idraulica

- la riqualificazione delle aree di pertinenza fluviale ed il recupero delle relazioni territoriali tra il Padule e la collina
- l'arresto della dispersione insediativa nelle aree agricole mediante il riordino ed il controllo delle preesistenze con interventi finalizzati alla realizzazione delle infrastrutture primarie ed alla riqualificazione dei tessuti edilizi
- il mantenimento delle attività produttive agricole proprie delle differenti realtà del sottosistema dotando delle necessarie infrastrutture l'area con specializzazione orto-floro-vivaistica
- la promozione dei caratteri specifici degli insediamenti storici e dei borghi di antica formazione
- il contenimento della tendenza a saldare le strutture urbane ed il mantenimento e la valorizzazione dei "vuoti urbani"
- l'adeguamento strutturale e funzionale della rete viaria di interesse sovracomunale con particolare riferimento alla ristrutturazione del casello autostradale ed il suo collegamento con la variante Camporcioni.
- la tutela e la valorizzazione della viabilità storica in rapporto agli insediamenti urbani e rurali.
- il mantenimento delle attività produttive agricole proprie delle differenti realtà dell'area finalizzate a dotare delle necessarie infrastrutture l'area specialistica orto-floro-vivaistica

Art. 22 – Sottosistemi della bonifica storica e del Padule di Fucecchio

1. I Sottosistemi Territoriali sono costituiti dalle parti di territorio afferenti storicamente al cratere palustre di Fucecchio. Le "limitazioni ambientali", la struttura agraria consolidata nei secoli, la distanza dai centri funzionali e/o antropizzati hanno determinato una limitazione dei fenomeni invasivi tipici dell'urbanizzazione diffusa delle aree agricole. Risulta quindi caratterizzato da un alto grado di permanenza dei tessuti agrari e delle sistemazioni tipiche delle opere di bonifica preunitarie o ottocentesche con opere di sistemazioni idraulica, viabilità e percorsi minori.

2. Sottosistema della bonifica storica

Corrispondono alle aree di pianura il cui perimetro esterno si evidenzia sulla base del disegno territoriale: percorsi d'argine, orditura tipica dei campi, usi agricoli tradizionali. Esse comprendono al loro interno anche aree particolari, ovvero quelle attinenti alle Fattorie granducali della Valdinievole, individuate per la particolarità del tessuto insediativo. I tessuti agrari a maglia fitta e a mosaico corrispondono alle aree di piano nelle quali si è maggiormente conservata la trama fondiaria (forma e dimensione dei campi, rete scolante, viabilità poderale. L'area misura 46 ha di cui 1 ha ca. risulta coperto da serre (rilevazione da foto aerea 2010).

3. Sottosistema del Padule di Fucecchio (aree contigue)

E' costituito da una fascia di aree agricole adiacenti alle aree naturali protette del Padule di Fucecchio, determinatesi in base ad interventi di sistemazione idraulica ottocenteschi, la cui gestione risulta di fondamentale importanza per la tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale in tutte le sue componenti. L'area misura 23 ha. 348 mq ca. risultano coperti da serre (rilevazione da foto aerea 2010).

4. Per questi sottosistemi il PS fissa i seguenti obiettivi:

- la sistemazione dei corsi d'acqua principali e la messa in sicurezza dalle situazioni di rischio;
- la riqualificazione delle aree di pertinenza fluviale ed il recupero delle relazioni territoriali tra il Padule e la collina
- lo sviluppo delle attività agricole tradizionali da perseguire con progetti di integrazione con attività connesse come l'agriturismo

- la tutela, il recupero e la valorizzazione delle aree umide e del relativo sistema idrografico
- la tutela e la valorizzazione della viabilità storica in rapporto agli insediamenti rurali
- l'arresto della dispersione insediativa nelle aree agricole mediante il riordino ed il controllo delle preesistenze con interventi finalizzati alla realizzazione delle infrastrutture primarie ed alla riqualificazione dei tessuti edilizi

Art. 23 – Sottosistema insediativo

1. Il *Centro Capoluogo*, assieme all'insediamento produttivo posto ai margini dell'autostrada A11, costituisce il nucleo funzionalmente e dimensionalmente più rilevante del sottosistema insediativo. Esso gravita attorno all'asse autostradale e alle intersezioni della viabilità di interesse provinciale e locale e comprende:

- il territorio urbanizzato a prevalente funzione residenziale costituente il centro del capoluogo;
- le aree a destinazione produttivo-artigianale esistenti;
- le aree costituenti il nodo infrastrutturale di valore comprensoriale posto a ridosso delle due zone citate;
- le aree inedificate morfologicamente e funzionalmente complementari agli usi in atto.

All'interno dell'insediamento interagiscono tessuti storicizzati, tessuti recenti a prevalente uso residenziale, frange esterne di abitati consolidati, formazioni lineari lungo le direttrici viarie e negli incroci insediamenti a carattere produttivo aree per grandi infrastrutture e formazioni isolate di recente formazione e formazioni aggregate derivate dall'accrescimento di insediamenti rurali.

2. I tre centri minori di *Capanna*, *Molin Nuovo* e *Chiesa Nuova* sono caratterizzati da forti relazioni con le aree aperte e ad essi si legano in maniera ibrida gli assetti agricoli determinando connotazioni e aspetti diffusi tipici di una campagna urbanizzata, generata da un'alternanza tra zone di agricoltura specializzata, zone con permanenza di strutture agrarie storicizzate, aree ad agricoltura estensiva, aree di urbanizzazione recente lungo strada, insediamenti puntuali di tipo residenziale.

3. Per questo sottosistema il PS fissa i seguenti obiettivi:

- la tutela e la valorizzazione della viabilità storica
- La salvaguardia delle invarianti strutturali del sottosistema insediativo di cui al precedente titolo III;
- la sistemazione dei corsi d'acqua principali e la messa in sicurezza dalle situazioni di rischio;
- la riqualificazione delle aree di pertinenza fluviale ed il recupero delle relazioni territoriali tra il Padule e la collina;
- la promozione dei caratteri specifici degli insediamenti storici e dei borghi di antica formazione
- il contenimento della tendenza a saldare le strutture urbane ed il mantenimento e la valorizzazione dei "vuoti urbani"
- il riconoscimento e la valorizzazione dei tessuti insediativi riconoscibili attraverso l'individuazione ed il ridisegno dei limiti urbani
- la riorganizzazione e la riqualificazione delle aree produttive esistenti
- l'adeguamento strutturale e funzionale della rete viaria di interesse sovracomunale con particolare riferimento alla ristrutturazione del casello autostradale ed il suo collegamento con la variante Camporcioni.

TITOLO V - I SISTEMI FUNZIONALI

Art. 24 - Individuazione ed articolazione dei Sistemi Funzionali

1. Per Sistema Funzionale si intende quel sistema atto a favorire una interconnessione tra i Sistemi territoriali in rapporto a specifici obiettivi di organizzazione delle funzioni, delle relazioni e della mobilità delle persone, merci e servizi; tali sistemi integrano quelli territoriali assumendone le regole e specificandole. Il PS recepisce i seguenti sistemi funzionali individuati nel territorio comunale dal PTC:

- Sistema dei valori paesaggistico-ambientali
- Sistema del florovivaismo
- Sistema del Turismo e della Mobilità Ecoturistica

Art. 25 – Il Sistema dei valori paesaggistico-ambientali

1. Il PS individua nel Sistema funzionale dei valori paesaggistico-ambientali "l'insieme degli elementi che, in relazione tra loro e sovrapponendosi ai Sistemi Territoriali, determinano l'identità e la specificità ambientale e paesaggistica del territorio del Comune di Chiesa Uzzanese".

2. Il PS rappresenta nella Tavola di progetto n. 5v il sistema funzionale per l'Ambiente così articolato:

- collegamento paesaggistico del fiume Pescia di Pescia e aree contigue
- Ambito rurale periurbano (agricoltura promiscua e specializzata florovivaistica)
- Ambito rurale connotato dalla struttura agraria riconducibile agli interventi di bonifica
- Zone umide - Aree contigue del Padule di Fucecchio
- Tessuti storici, edifici di valore e rispettive pertinenze
- Alberature isolate

3. Il collegamento paesaggistico del fiume Pescia di Pescia e aree contigue

Si tratta dell'elemento lineare di maggior rilevanza all'interno del reticolo idrografico presente sul territorio comunale che costituisce il collegamento paesistico fra il territorio collinare ed il territorio di bassa pianura. Le aree adiacenti al corso arginato sono coltivate prevalentemente a seminativi e colture promiscue, con episodi di insediamenti ortofloricoli e di coltivazioni in serra. Il fiume è attraversato da quattro ponti: il ponte della S.P.4, il ponte autostradale, il ponte sulla SP Camporcioni ed il ponte di Via delle Lame.

3.1. Il collegamento paesaggistico di cui al comma precedente è annoverato, all'Art. 18, commi 4, 4.1, 4.2 della presente normativa, tra le invarianti strutturali del territorio aperto e ad esso si rimanda per la definizione di obiettivi, indirizzi e prescrizioni.

3.2. Le disposizioni di cui al comma 3.1 devono essere integrate dai seguenti obiettivi, indirizzi e prescrizioni:

3.2.1. obiettivi:

- la piena connessione ambientale ed ecosistemica tra gli ambiti collinari ed il sistema naturale del Padule di Fucecchio
- la formazione di un'attrezzatura collettiva rurale come elemento di valorizzazione agro-ambientale.

3.2.2. Indirizzi e le prescrizioni:

- limitazione degli interventi di indebolimento delle arginature esistenti
- preservazione dallo sfruttamento intensivo del suolo
- preservazione dalle fonti di inquinamento

- conservazione e recupero degli elementi tipici del paesaggio agrario storicizzato
- riqualificazione ecosistemica complessiva con interventi di rinaturalizzazione
- riqualificazione funzionale, legata alla fruizione e percezione visiva

4. *Ambito rurale periurbano (Agricoltura promiscua e specializzata florovivaistica)*

Questa articolazione del sistema funzionale dei valori paesaggistico-ambientali è congruente al sistema territoriale di cui all'Art. 21 della presente normativa, a cui si rimanda per la definizione di obiettivi, indirizzi e prescrizioni

5. *Ambito rurale connotato dalla struttura agraria riconducibile agli interventi di bonifica e zone umide - aree contigue del Padule di Fucecchio*

Queste articolazioni del sistema funzionale dei valori paesaggistico-ambientali sono congruenti ai sistemi territoriali di cui all'Art. 22 della presente normativa nonché alle invarianti strutturali definite al precedente Art. 18 commi 5 e 6 e sottocommi seguenti, a cui si rimanda per la definizione di obiettivi, indirizzi e prescrizioni

6. *Insedimenti storici, edifici di valore e rispettive pertinenze*

Questa articolazione del sistema funzionale dei valori paesaggistico-ambientali è inserita all'interno del sottosistema territoriale di cui all'Art. 23 delle presenti NTA e costituisce, ai sensi del precedente Art. 19 invariante strutturale degli insediamenti. Si rimanda ai suddetti articoli per la definizione di obiettivi, indirizzi e prescrizioni.

7. *Alberature isolate*

Si tratta di elementi arborei puntuali, rilevanti soprattutto per la particolare collocazione ai margini delle pertinenze degli edifici rurali o della viabilità storica o negli ambiti dei seminativi. Le alberature isolate devono essere conservate per il ruolo strutturale svolto nella configurazione del paesaggio agrario. Le piante marginali o al termine del ciclo vegetativo possono essere sostituite ricorrendo a specie arboree autoctone.

Art. 26 – Il Sistema del florovivaismo

1. Ai sensi dell'Art. 16 delle norme tecniche di attuazione del PTC, il sistema funzionale del florovivaismo è costituito dalle aziende e dalle strutture di servizio ed a supporto dell'attività produttiva. Tale attività deve svolgersi in termini sostenibili in rapporto all'utilizzo delle risorse acqua, suolo e sottosuolo nonché in rapporto al sistema della viabilità minore di interesse comunale.

2. Le aree del territorio comunale dove è consentita la pratica dell'attività coincidono con i Sottosistemi territoriali del florovivaismo e dell'agricoltura promiscua di cui al precedente Art. 21. Negli altri sottosistemi territoriali (sottosistemi della bonifica storica e aree contigue al Padule di Fucecchio nonché all'interno del collegamento paesistico del Fiume Pescia di Pescia non è consentito l'impianto di nuove attività florovivaistiche). La superficie impermeabile eventualmente assentibile per gli impianti di nuove attività dovrà tener conto della superficie coperta dalle serre.

3. La viabilità di cui al Titolo IX delle presenti norme e, in particolare, la viabilità minore di cui al successivo Art. 39, costituiscono risorse fondamentali a supporto del sistema florovivaistico. Compatibilmente con la salvaguardia delle invarianti del territorio relative alla viabilità storica, è consentito l'adeguamento della viabilità minore e dei raccordi della stessa con la viabilità d'interesse provinciale.

4. Il RU e le altre azioni di governo del territorio devono promuovere, anche attraverso opportune normative, pratiche finalizzate:

- alla realizzazione d'impianti per il ricircolo delle acque;

- alla riutilizzazione delle acque degli impianti di trattamento dei reflui civili e industriali per scopi irrigui;
- alla incentivazione del vivaismo in pieno campo con riduzione delle aree impermeabilizzate;
- alla compatibilità morfologica e dimensionale degli annessi al contesto paesaggistico.

Art. 27 – Il Sistema del “Turismo e della Mobilità Ecoturistica”

1. Il PS individua nel Sistema funzionale del Turismo e della Mobilità Ecoturistica “un sistema teso a favorire le relazioni ed i flussi fra i Sistemi territoriali mediante l'azione sinergica fra le diverse aree a vocazione turistica ed i diversi modelli di turismo nell'insieme delle risorse e delle strutture che lo sostengono, lo alimentano e lo diversificano”.

2. Il PS rappresenta nella Tavola di progetto n. 6 il sistema funzionale del Turismo con i dettagli delle risorse distinte in relazione a:

- Turismo culturale e d'arte
- Turismo naturalistico ed ecologico
- Turismo della salute e dello sport

3. Sono elementi costitutivi il turismo culturale e d'arte:

- Centri minori di antica formazione
- Edifici religiosi

4. Sono elementi costitutivi il turismo naturalistico ed ecologico:

- Area a vocazione agrituristica (Bonifica storica)
- Riserva naturale del Padule di Fucecchio

5. Sono elementi costitutivi il turismo della salute e dello sport:

- Impianti sportivi principali

6. Il PS definisce altresì il Sistema della mobilità ecoturistica le cui infrastrutture portanti sono i caselli autostradali e i percorsi turistico-naturalistici e ciclopedonali

6.1. Sono inoltre parte integrante della rete di mobilità eco-turistica:

- la via che da Pietreto porta ai margini di Chiesanuova
- la via di Vincento ed il tratto della S.P.4 (traversa della Valdinievole) che la collega al Capoluogo
- il tratto della S.P.13 Romana che collega il Capoluogo a Chiesanuova
- parte di Via XXV Aprile (N-E) fino alla Provinciale Buggianese
- la via della Capanna
 - le vie del Cerro e del Cerro Vecchio
- gli argini del Pescia di Pescia e della Pescia di Collodi

7. Per questo sistema il PS si prefigge i seguenti obiettivi:

- Promozione del turismo in tutte le sue forme, nel rispetto dei valori storici, culturali, ambientali, naturali, con la finalità di valorizzarne la specificità
- Coordinamento delle iniziative turistiche in rapporto sinergico con le altre realtà locali
 - Adeguamento qualitativo e quantitativo delle strutture ricettive

8. Gli obiettivi di cui al comma precedente saranno perseguiti mediante i seguenti indirizzi:

- Istituzione di una adeguata rete informativa di conoscenza del territorio
 - Valorizzazione dei percorsi storicamente determinati
- Previsione di aree di parcheggio e di scambio tra viabilità ciclopedonale e carrabile
 - Previsione di punti di sosta attrezzati
 - Incentivazione delle forme di mobilità alternativa .

TITOLO VI - IL TERRITORIO RURALE

CAPO I- GLI AMBITI DI PAESAGGIO

Art. 28 - Generalità

1. Sono definiti Ambiti di Paesaggio le aree extraurbane, interne ai Sottosistemi Territoriali di cui al Titolo IV delle presenti norme, che si configurano come "elementi territoriali complessi individuati per morfologia, forme d'uso del suolo e caratteri del paesaggio". I limiti degli ambiti sono individuati nella Tavola n. 4 di progetto del PS.

2. Gli ambiti di paesaggio che interessano il territorio sono le porzioni di pertinenza comunale individuate dal PTC per la pianura della Valdinievole. Essi coincidono in termini areali con i sottosistemi territoriali individuati al precedente Titolo IV nelle aree aperte e sono:

- Aree ad agricoltura specializzata florovivaistica
- Aree ad agricoltura promiscua
- Aree della bonifica storica
- Padule di Fucecchio

3. Oltre a quanto precisato al titolo IV delle presenti norme relativamente alla disciplina generale delle trasformazioni paesistiche, edilizie ed urbanistiche, valgono gli obiettivi specifici e le direttive di seguito individuati per ciascun ambito di paesaggio.

4. All'interno di ogni ambito dovranno essere salvaguardate le invarianti strutturali di cui al Titolo IV delle presenti norme.

5. Il RU definirà le norme atte alla salvaguardia dei manufatti di valore storico-culturale-ambientale-testimoniale con ripristino e tutela dei singoli elementi tipo-morfologici, al riuso del patrimonio edilizio, alla tutela degli arredi vegetazionali.

Art. 29 – Aree ad agricoltura specializzata florovivaistica e aree ad agricoltura promiscua

1. L'ambito coincide con il sottosistema descritto all'Art. 21, comma 2. e rappresentato nella Tav. 4.

2. Ambito ad agricoltura specializzata florovivaistica

2.1. Per questo ambito il PS si prefigge i seguenti obiettivi:

- il miglioramento del sistema idraulico con interventi strutturali e non;
- la preservazione da attività e funzioni inquinanti;
- la valorizzazione e tutela della filiera ortofloricola
- la gerarchizzazione e conseguente limitazione delle criticità esistenti nella rete viaria;
- il mantenimento del livello attuale di residenza diffusa quale presidio delle aree e della funzione agricola;
- la tutela e valorizzazione dei valori storico-culturali-paesaggistico-ambientali comprese le modalità insediative tradizionali;
- la disincentivazione degli usi secondari e terziari in essere.

2.2. Gli obiettivi di cui al comma precedente saranno perseguiti mediante i seguenti indirizzi e prescrizioni:

- verifica dello schema di smaltimento delle acque superficiali nelle zone ad elevato rischio idraulico

- verifica del grado di impermeabilizzazione e di rigenerazione dei suoli, per attività di colture in serra fissa e vasetteria in pieno campo
- abbattimento delle fonti inquinanti e la conseguente tutela delle falde acquifere con incentivazione delle forme di prevenzione delle malattie tramite azioni e prevenzioni di tipo organico-animale
- controllo accurato delle fonti di approvvigionamento delle acque e del loro sfruttamento, incentivando forme di riciclo
- specifico dimensionamento delle superfici necessarie per la costruzione di nuovi annessi, temporanei e non, per un minor consumo del suolo agricolo viste le capacità effettive di produzione e collocazione sul mercato
- realizzazione dei nuovi annessi e nuove residenze agricole in contiguità con quelli esistenti per un minor consumo del suolo agricolo
- salvaguardia dei valori tipo-morfologici dell'edificato esistente e di progetto
- riorganizzazione dei manufatti precari e delle aree degradate in genere
- ristrutturazione, ammodernamento, duplicazione di tratti di viabilità esistente per favorire linee preferenziali di connessione con la viabilità principale di tipo secondario
- potenziamento ed ammodernamento delle reti tecnologiche
- determinazione di centri per lo stoccaggio e lo smaltimento dei prodotti residui ed inquinanti delle coltivazioni orto-floro-vivaistiche
- Forme di incentivazione per la determinazione di centri comuni a più aziende per la conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli.

3. Aree ad agricoltura promiscua

3.1. L'ambito coincide con il sottosistema descritto all'Art. 21, comma 3 e rappresentano nella Tav. 4.

3.2. Per questo ambito il PS assume obiettivi indirizzi e prescrizioni definiti al precedente Art. 21.

Art. 30 – Aree agricole della bonifica storica e aree contigue del Padule di Fucecchio

1. Questi ambiti sono congruenti ai sottosistemi territoriali di cui all'Art. 22 delle presenti norme Essi comprendono al loro interno le aree attinenti alle Fattorie granducali della Valdinievole, individuate per la particolarità del tessuto insediativo. I tessuti agrari hanno conservato in gran parte la trama fondiaria (forma e dimensione dei campi, rete scolante, viabilità podereale).

2. Aree agricole della bonifica storica

2.1. Per questo ambito il PS si prefigge i seguenti obiettivi:

- la piena integrazione eco-sistemica con il biotipo del Padule di Fucecchio e della Sibolla
- la limitazione delle criticità delle risorse naturali
- il miglioramento del sistema idraulico;
- la salvaguardia-riconfigurazione-valorizzazione degli areali dove si sono maggiormente conservati e sono potenzialmente riconfigurabili aspetti identitari del paesaggio;
- l'incentivazione delle forme di presidio ambientale;
- l'incentivazione di forme non convenzionali di sfruttamento delle risorse paesaggistico ambientali, quali aziende di bioagricoltura, agriturismo, circuiti per attività sportive;
- la preservazione dalle fonti di inquinamento
- la valorizzazione, l'articolazione di nuove attività economiche connesse-integrate e compatibili con il territorio rurale.

2.2. Gli obiettivi di cui al comma precedente saranno perseguiti mediante i seguenti indirizzi e prescrizioni:

- introduzione di forme d'incentivazione per il ritorno a tipi d'agricoltura tradizionale e/o eco-compatibile
- divieto di nuovi impianti orto-floro-vivaistici
- mantenimento della rete scolante esistente minore
- mantenimento della forma dei campi, delle piantate residue
- incentivazione alla ricostituzione delle alberate di proda (piantate di aceri, pioppi, ecc.)
- promozione di opere di rinaturalizzazione;
- divieto di localizzazione di infrastrutture e/o attività potenzialmente inquinanti
 - controllo degli insediamenti residenziali non agricoli;
- costruzione di nuovi eventuali annessi e residenze agricole solo in contiguità con quelli esistenti;
 - rispetto di valori tipo-morfologici tradizionali nella progettazione di nuovi edifici;
 - miglioramento della qualità abitativa nelle aggregazioni degli insediamenti rurali;
 - mantenimento della viabilità campestre e poderale
 - verifica e miglioramento delle immissioni presenti sulla Via Livornese
 - potenziamento ed ammodernamento reti tecnologiche
 - inserimento dell'ambito in un circuito di valorizzazione agro ambientale da integrarsi con le risorse storico paesaggistiche.

3. Aree contigue del Padule di Fucecchio

3.1. Quest'ambito è costituito da una fascia di aree agricole adiacenti alle aree naturali protette del Padule di Fucecchio, determinatesi in base ad interventi di sistemazione idraulica ottocenteschi, la cui gestione risulta di fondamentale importanza per la tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale in tutte le sue componenti.

3.2. Il PS prevede, in materia di contenuti ed ambiti d'applicazione, destinazioni urbanistiche, aspetti insediativi, aspetti infrastrutturali, uso delle risorse e difesa del suolo, il pieno recepimento delle direttive di cui al Capo II del Regolamento della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio, adottato con deliberazione C.P. n°191 del 9 dicembre 1997 integrato con le controdeduzioni approvate con deliberazione C.P. n° 139 del 19/10/1998 e con le modifiche di cui alla deliberazione del C.P. n° 7 del 25/1/1999.

3.3. Per questo ambito il PS si prefigge i seguenti obiettivi:

- Tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale in tutte le sue componenti
- Ricostruzione e mantenimento di un ambiente favorevole alla sosta ed alla permanenza della fauna selvatica, ornitica, ittica, della fauna minore autoctona, anche attraverso l'ottimizzazione dei livelli minimi estivi della acque nonché il miglioramento della loro qualità
- Recupero, ricostituzione e mantenimento delle associazioni vegetali caratteristiche dell'ambiente palustre, comprese aree di bosco planiziale ed alberature lungo gli argini principali, nonché il controllo della cannuccia palustre e di eventuali specie esotiche infestanti
- Miglioramento della qualità della produzione agricola
- Promozione di nuove attività economiche e dell'occupazione locale e segnatamente di quelle del turismo eco-compatibile
- Realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica, finalizzati alla conoscenza e miglioramento dell'equilibrio naturale degli ecosistemi e dei paesaggi naturali, con particolare riguardo alle associazioni vegetali ed agli habitat zoologici
- Miglioramento del rapporto uomo natura, anche mediante l'incentivazione delle attività culturali, promozionali, educative, collegate alla fruizione ambientale.

3.4. Gli obiettivi sopra menzionati saranno perseguiti attraverso le direttive indicate dal Regolamento della Riserva ed in particolare:

- Direttive per la disciplina degli assetti edilizi ed urbanistici (Art.13 del Reg.)
- Direttive per la disciplina degli assetti infrastrutturali (Art.14 del Reg.)
- Direttive per la disciplina dell'uso delle risorse e difesa del suolo (Art.15 del Reg.)

3.5. il Comune individuerà e censirà le cenosi più significative, i corsi d'acqua con caratteristica vegetazione riparia ed acquatica nei quali è vietato qualsiasi intervento, anche di taglio, che alteri il delicato equilibrio ecologico. A tal fine sarà apposta idonea cartellonistica.

CAPO II - LE AREE A PREVALENTE FUNZIONE AGRICOLA E GLI INSEDIAMENTI RURALI

Art. 31 – Generalità

1. Il PS, in riferimento alle disposizioni contenute nel Titolo IV del PTC:

- determina l'individuazione delle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola;
 - articola e specifica l'applicazione del Titolo IV, Capo III della LR 1/05;
 - determina le risorse agro-ambientali e ne articola la salvaguardia;
- determina la classificazione del territorio dal punto di vista economico/agrario.

2. Il PS, nel disciplinare le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola, in coerenza con gli indirizzi del PTC, persegue in particolare i seguenti obiettivi:

- sviluppo dell'agricoltura tradizionale, specializzata e delle attività connesse e compatibili con la tutela e l'utilizzazione delle risorse rurali;
 - garanzia e salvaguardia delle risorse naturali e del paesaggio;
- Promozione e valorizzazione dell'economia rurale ai sensi dell' Art. 39, comma 1 della LR 1/05.

3. Gli insediamenti rurali e le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola sono soggette alle disposizioni del Sistema funzionale per l'Ambiente di cui all'Art. 25 nonché alla salvaguardia delle invarianti strutturali di cui al titolo IV delle presenti norme.

4. Tutte le opere esistenti atte a regolare lo smaltimento delle acque superficiali dovranno essere mantenute a cura delle proprietà fondiarie.

5. Le attività che comportino prelievi e emungimenti delle falde idriche sono soggette all'autorizzazione comunale.

Art. 32 – Le risorse agro-ambientali

1. Sulla base di quanto specificato dal PTC, in considerazione della modesta estensione del territorio comunale, le seguenti risorse agro-ambientali sono individuate nella Tavola di progetto n. 5 relativa al Sistema funzionale per l'Ambiente:

- *Area contigua al Padule di Fucecchio*
 - *Acque a ciprinidi*
 - *Alberature isolate*

2. Il Patrimonio edilizio rurale di pregio è rappresentato nella Tavola n. 8v di progetto relativa alle Risorse storiche e normato all'articolo 35 della presente Disciplina.
3. Per la tutela della fauna selvatica valgono le disposizioni del Piano faunistico-venatorio approvato con DCP n. 308 del 12/09/2006.
4. Le aree umide sono normate dal Regolamento della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio.
5. Le risorse agro-ambientali sono soggette alle disposizioni del Sistema funzionale del turismo e della mobilità eco-turistica di cui all'articolo 35 delle presenti norme.

Art. 33 – La classificazione economico agraria del territorio

1. Il PS, nella Tavola di progetto n. 9 relativa alla struttura agraria, individua la classificazione economico/agraria del territorio comunale secondo l'articolazione che si riporta nei commi seguenti:

2. Aree ad agricoltura sviluppata estensiva dell'ambito contiguo al Padule di Fucecchio
Si tratta di aree contigue alla Riserva naturale dove sono tipici i seminativi a granturco, disposti in forma estensiva. In tali aree il PS persegue l'incentivazione di pratiche colturali compatibili con l'ambiente e la tutela degli elementi tipici del paesaggio.

3. Aree ad agricoltura sviluppata estensiva della Bonifica storica
Sono aree agricole dove sono tipici i seminativi semplici, erborati o a granturco, disposti in forma estensiva, tra le zone umide e la campagna urbanizzata.
In tali aree il PS persegue obiettivi di sostegno e rafforzamento della struttura aziendale agricola e di incentivazione di pratiche colturali compatibili con l'ambiente nonché di tutela degli elementi tipici del paesaggio agrario.

4. Aree ad agricoltura intensiva specializzata
Sono le aree orto-floro-vivaistiche poste nella parte settentrionale del Comune. Il PS persegue obiettivi di promozione e di sviluppo delle colture specializzate nel rispetto dell'ambiente e della relazione con i sistemi insediativi presenti.

Art. 34 – Le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola

1. Le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola costituiscono gli ambiti di applicazione del Titolo IV, Capo III della LR 1/05; tali zone sono individuate dal PS nella tavola di progetto n. 9.
2. Sono considerate a prevalente funzione agricola le aree comprese negli ambiti di paesaggio della bonifica storica e del padule di Fucecchio (aree contigue);
3. Sono considerate ad esclusiva funzione agricola le aree comprese negli ambiti di paesaggio dell'agricoltura specializzata florovivaistica e dell'agricoltura promiscua
4. Per interventi di trasformazioni colturali che incidano in qualsiasi modo sulla morfologia, sul consumo delle risorse, sulla permeabilità e sulla regimazione idraulica dei suoli (compresa la produzione di piante in contenitori) deve essere prevista una preventiva valutazione degli effetti ambientali sulla base dei criteri stabiliti dal RU. Non è richiesta valutazione preventiva per la normale lavorazione del terreno (concimazioni, livellazioni, zollature e ripristino delle zollature).

5. Fermo restando i limiti ed i divieti per ciascun ambito di paesaggio, non è richiesta valutazione preventiva per trasformazioni colturali che portino all'impianto di seminativi arborati, frutteti, vigneti, vivai a pieno campo.

6. Non è consentito al di fuori dello stretto ambito di pertinenza di interventi edilizi autorizzati, l'asportazione dell'intero franco di terreno coltivabile o la trasformazione strutturale irreversibile del terreno vegetale (modifica della composizione mineralogica, granulometrica e delle caratteristiche chimiche-biologiche).

7. Per le diverse zone del territorio il RU fisserà ambiti di ammissibilità per le seguenti trasformazioni:

- impermeabilizzazione del suolo
- alterazione dei livelli di campagna
- modifica del reticolo idrografico
- utilizzazione della risorsa acqua

Art. 35 - Disciplina generale delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche

1. Gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica devono sempre garantire la permanenza delle peculiarità che contraddistinguono le *Invarianti strutturali* e favorire la continuità della funzione territoriale alla quale assolvono; devono inoltre impedire l'insorgere di situazioni di degrado e garantire la prevenzione dai fattori di rischio.

2. Per tutte le aree comprese nel territorio rurale vigono i disposti della LR. 1/05 con le limitazioni e le specificazioni dettate dal presente strumento in coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni del PIT e del PTC.

3. Sono vietate le seguenti destinazioni d'uso e attività:

- depositi di materiale, veicoli ed immagazzinamento merci di qualsiasi tipo, se non congruenti ed utili all'attività agricola
- discariche di qualsiasi materiale se non autorizzate dall'Amministrazione Comunale
- accentuazione del prelievo, senza recupero della risorsa acqua
- accentuazione significativa della impermeabilità dei terreni
- prelievo e riporto di inerti in terra, quando non siano necessari al miglioramento dell'assetto idrogeologico e vegetale
- attivazione e coltivazione di cave se non regolarmente autorizzate o ai sensi di legge
- attività commerciali, anche temporanee, che non siano legate alla vendita di beni direttamente prodotti dall'imprenditore agricolo e riconosciute valide dai piani pluriennali di utilizzazione aziendale o dalla disciplina delle attività agrituristiche (L.R. 30/03 e successive modifiche e integrazioni), ad esclusione di quelle già esistenti di cui è necessario prevedere la disincentivazione
- attività produttive in genere che non siano collegate all'attività agricola, ad esclusione di quelle esistenti di cui è necessario prevedere la disincentivazione,
- qualsiasi attività che possa produrre inquinamento dell'ambiente sia per quanto riguarda le condizioni igienico-sanitarie, sia idriche, acustiche o atmosferiche
- scarico dei rifiuti sia solidi che liquidi nei bacini idrici e nei pozzi
- eliminazione delle alberature segnaletiche di confine e di arredo e le piante di cui all'Art. 6 della LR n 56/2000 o a carattere monumentale in genere.

4. Patrimonio edilizio rurale di valore storico-testimoniale

Nella Tav. 8V del PS, con riferimento al territorio aperto, vengono contraddistinti con apposita numerazione i complessi rurali definiti "Edifici di Valore testimoniale". Vengono inoltre segnalati con apposita campitura gli edifici presenti al 1880 e al 1954 quali

elementi caratterizzanti il mosaico agrario fortemente parcellizzato della pianura bonificata.

4.1. prescrizioni

Per gli edifici di cui al comma 4, ancorché non annoverati tra le invariati strutturali, sono ammessi interventi finalizzati alla permanenza delle caratteristiche storico-architettoniche degli stessi e delle relative pertinenze e devono essere realizzati nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio.

4.2. indirizzi

la Amministrazione Comunale valuterà l'opportunità di approfondire l'analisi conoscitiva del patrimonio di cui al comma 4 anche al fine di verificare l'eventuale insussistenza di valore di alcuni edifici risalenti al periodo compreso tra il 1880 e il 1954. Il RU dovrà disciplinare gli interventi ammissibili finalizzandoli alla permanenza delle caratteristiche storico-architettoniche degli stessi e delle relative pertinenze nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali degli organismi edilizi.

5. Le nuove costruzioni rurali, ove ammesse da leggi regionali e dal presente strumento, debbono essere realizzate con caratteristiche tipologiche e morfologiche consone all'ambiente ed ai manufatti tradizionali. In particolare sono di norma da preferire forme compatte con prevalenza delle pareti piene sulle aperture e con eventuali portici e loggiati compresi all'interno delle pareti perimetrali degli edifici. Sono escluse le coperture piane, salvo comprovate motivazioni tecnico-costruttive o di contestualizzazione tipologica. Sono da preferire posizioni rispettose dell'andamento naturale del terreno. I resedi debbono essere convenientemente sistemati ed inerbiti. Nelle aziende con presenza di costruzioni o nuclei agricoli, salvo comprovate esigenze produttive, di sicurezza o igienico-ambientali, le nuove costruzioni rurali debbono essere realizzate nelle adiacenze delle costruzioni esistenti in modo da formare complessi organici sotto il profilo morfologico. In ogni caso la nuova edificazione non dovrà arrecare pregiudizio alla percezione dei valori formali degli edifici esistenti.

6 Il RU dovrà disciplinare gli aspetti tecnologici e formali riferiti agli interventi di trasformazione o nuova edificazione nel territorio rurale.

7. Il RU disciplinerà gli interventi e le destinazioni funzionali ammissibili per gli edifici ad uso non agricolo.

TITOLO VII - GLI INSEDIAMENTI URBANI

Art. 36 – Generalità

1. Il sottosistema insediativo di cui al precedente Art. 23 comprende il territorio urbanizzato a funzione residenziale e produttiva, che si articola negli insediamenti del Capoluogo, nelle frazioni di Molin Nuovo, Chiesa Nuova, La Capanna e nell'insediamento produttivo posto ai margini dell'autostrada A11. Gli insediamenti comprendono i nuclei di impianto storico, i tessuti urbani consolidati, le espansioni recenti, le aree inedificate morfologicamente e funzionalmente coerenti o complementari all'edificato, le aree di trasformazione. Le parti del territorio a prevalente funzione produttiva secondaria e terziaria gravitano attorno all'asse autostradale e comprendono gli insediamenti industriali artigianali e il polo turistico ricettivo adiacente al casello autostradale.

2. Per il sottosistema insediativo il PS si prefigge i seguenti obiettivi:

- tutela dei valori identitari;
- miglioramento della dotazione delle attrezzature pubbliche;
- riduzione delle fonti di inquinamento ambientale;
- equilibrio delle funzioni urbane;
- integrazione morfologico-prestazionale tra rete viaria e tessuti insediativi;
- riqualificazione dei tessuti storici;
- configurazione spaziale definita dei limiti urbani;
- la conservazione, il ripristino, la tutela degli elementi tipo-morfologici caratterizzanti l'edificato di valore storico-architettonico,

3. Gli obiettivi di cui al comma precedente saranno perseguiti mediante i seguenti indirizzi e prescrizioni di carattere generale al RU:

- Definizione delle destinazioni d'uso ammissibili, delle aree a standard, degli eventuali percorsi pedonali, degli spazi pubblici di relazione, della rete delle infrastrutture;
- Uso di criteri di perequazione urbanistica
- Definizione degli interventi di tutela e prevenzione del rischio idraulico connessi alle singole realizzazioni.

4. Riguardo alla disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, gli obiettivi di cui al comma 2 saranno perseguiti mediante i seguenti indirizzi e prescrizioni al RU:

- Salvaguardia delle invarianti strutturali e dei valori dell'edificato storico mediante limitazione degli interventi edilizi ammissibili e indicazione di corrette modalità di approccio al processo progettuale.
- interventi di recupero intesi come l'insieme di prescrizioni e previsioni finalizzate al miglioramento della qualità urbana e architettonica, nel rispetto della capacità insediative degli insediamenti esistenti;
- interventi di riqualificazione urbana intesi come l'insieme di prescrizioni e previsioni finalizzate al miglioramento della funzione abitativa degli spazi pubblici, dei servizi;
- interventi di completamento intesi come occasione di riqualificazione degli spazi liberi.

In sede di RU potranno essere apportate correzioni ai limiti di sottosistemi e ambiti solo se riferiti a precisi elementi del disegno territoriale, quali corsi d'acqua, percorsi stradali, ecc., e unicamente per adeguarli alla maggiore definizione cartografica.

5. Patrimonio edilizio di valore storico-testimoniale

Nella Tav. 8v del PS, con riferimento al sottosistema insediativo, vengono segnalati con apposita campitura gli edifici presenti al 1880 e al 1954.

5.1. Prescrizioni e indirizzi

Per gli edifici di cui al precedente comma 5 valgono indirizzi e prescrizioni previsti dai commi 3.1 e 3.2 dell'Art. 16 delle presenti norme (Contenuto, efficacia ed ambito di applicazione dello statuto del territorio).

6. Riguardo alla disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, gli obiettivi di cui al comma 2 saranno perseguiti mediante i seguenti indirizzi e prescrizioni al RU:

- interventi di ristrutturazione all'interno del sistema insediativo consolidato cioè l'insieme delle prescrizioni e previsioni finalizzate alla riqualificazione dell'impianto edilizio e urbanistico intesi come occasione di rigenerazione e riordino dei tessuti urbani esistenti;

- interventi di trasformazione intesi come l'insieme di prescrizioni e previsioni finalizzate alla creazione di nuovi insediamenti e servizi. Le trasformazioni con destinazione prevalentemente residenziale sono finalizzate, anche mediante criteri di perequazione urbanistica, al riequilibrio, alla riqualificazione ambientale e dei tessuti urbani nonché al consolidamento del ruolo del capoluogo e delle frazioni.

7. *Perequazione urbanistica*

Il RU, con particolare riguardo agli interventi di trasformazione, dovrà prevedere la possibilità di procedere a perequazione urbanistica, ai sensi dell'Art. 60 della l.r. 1/05, anche in riferimento a comparti urbani non contigui. Il RU dovrà altresì disciplinare l'eventuale esito negativo della procedura perequativa per mancato assenso di una o più delle proprietà interessate.

Art. 37 – Articolazione del sottosistema insediativo

1. Il sottosistema di cui all'Art. 23 delle presenti norme articola nei seguenti insediamenti:

- Chiesanuova
- Molin Nuovo
- Capanna
- Centro Capoluogo
- Aree produttive

2. *Chiesanuova (ha 12,00)*

L'abitato ha le caratteristiche del nucleo rurale, avente come matrici la Chiesa omonima e l'antica Via Romana. La morfologia originaria è stata compromessa in tempi recenti, essendosi determinate delle propaggini insediative lungo le viabilità principale e trasversale. La frazione è sufficientemente dotata di servizi per la collettività.

2.1. Gli obiettivi, riferiti all'abitato di Chiesanuova saranno perseguiti mediante i seguenti indirizzi e prescrizioni:

- conservazione delle caratteristiche di valore storico ambientale nel tessuto edificato;
- completamento e ricucitura dell'edificato mediante due aree di trasformazione al fine della definizione di un tessuto organico e della dotazione di nuovi servizi (asilo nido, verde pubblico attrezzato)
- Limitazione della intensità di traffico;
- Ristrutturazione, ammodernamento, duplicazione di tratti della viabilità esistente per favorire linee preferenziali di connessione con la viabilità principale di tipo secondario;
- Potenziamento ed ammodernamento delle reti tecnologiche

3. *Molin Nuovo (ha 7,00)*

- L'abitato ha le caratteristiche del nucleo rurale

avente come matrici il complesso del Molino e la Via Livornese. Le espansioni residenziali lungo Via G. di Vittorio e il complesso del Campaccio hanno provocato una sfilacciatura dell'aggregato. E' presente una buona dotazione di servizi per la collettività.

3.1. Gli obiettivi riferiti all'abitato di Molin Nuovo saranno perseguiti mediante i seguenti indirizzi e prescrizioni:

- conservazione delle caratteristiche di valore storico ambientale nel tessuto edificato;
- Riqualificazione e ricucitura dell'edificato anche mediante il recupero dell'area ex Campaccio da attuarsi attraverso la sostituzione degli attuali manufatti con destinazioni terziario-commerciali, ricreative e di ristoro, residenziali e artigianali di servizio.
- Limitazione intensità di traffico;
- Ristrutturazione, ammodernamento, duplicazioni di tratti di viabilità esistente per favorire linee preferenziali di connessione con la viabilità principale di tipo locale.
- Potenziamento ed ammodernamento reti tecnologiche;
- Formazione di una zona a verde sportivo.

4. Capanna (ha 8,40)

L'abitato ha le caratteristiche del nucleo rurale, dotato di servizi e attrezzature minime. La dimensione e la morfologia originaria si è modificata nel corso degli anni in maniera sostanziale con espansioni lineari lungo Via Livornese e Via della Capanna. Gli edifici con destinazione residenziale risultano contigui agli insediamenti industriali artigianali. La funzione della strada quale canale di traffico, anche pesante, prevale sul ruolo di spazio urbano di relazione.

4.1. Gli obiettivi riferiti all'abitato di Capanna, saranno perseguiti mediante i seguenti indirizzi e prescrizioni:

- conservazione delle caratteristiche di valore storico ambientale nel tessuto edificato;
- Interventi di completamento e ricucitura per la definizione di un tessuto organico;
- Studio di varianti e snodi stradali atti a mitigare gli effetti del traffico sull'incrocio tra la Via Livornese e Via della Capanna;
- Potenziamento ed ammodernamento reti tecnologiche;
- Formazione di una zona a verde sportivo.

5. Capoluogo (ha 67,19)

L'abitato è costituito da stratificazioni insediative cronologicamente differenziate, ma connesse e integrate fra loro. Esse possono così articolarsi:

- il nucleo urbano storicizzato costituito dalle parti urbane che, a seguito di un lento processo di sedimentazione, hanno conservato un valore storico-testimoniale identitario;
- gli insediamenti recenti a prevalente uso residenziale, prime espansioni dei nuclei urbani storicizzati, caratterizzati dalla compresenza di tessuti disomogenei costituiti da edifici mono e bifamiliari e da tessuti omogenei costituiti dai primi interventi urbanistici attuativi. In tali aree sono insediate unitamente a funzioni residenziali, le prime aree e attrezzature ad uso comune e funzioni legate al terziario e terziario avanzato;
- I tessuti omogenei, esterni all'abitato antico, caratterizzati dalla presenza significativa di attrezzature e aree pubbliche adiacenti a tessuti disomogenei costituiti da edifici tipologicamente difforni dovuti in genere ad interventi edilizi diretti. Nelle aree più esterne dell'insediamento sono presenti funzioni produttive e terziarie.

5.1. Gli obiettivi riferiti all'abitato del Capoluogo saranno perseguiti mediante i seguenti indirizzi e prescrizioni:

- Tutela conservativa delle caratteristiche di valore storico ambientale nel tessuto edificato;
- Interventi di miglioramento e ripristino della qualità urbana e architettonica;

- Interventi di completamento riqualificazione degli insediamenti esistenti;
- Interventi di ristrutturazione urbanistica con riqualificazione e riordino dell'impianto urbanistico-edilizio;
- Interventi di completamento e ricucitura dei tessuti edilizi.
- Interventi di alleggerimento, nell'area di Piazza Mazzini, del traffico veicolare derivante, dalla sovrapposizione di flussi proveniente da arterie di primaria importanza;
- Nuova gerarchizzazione della rete esistente e di progetto;
- Potenziamento ed ammodernamento reti tecnologiche;
- Miglioramento della funzione insediativa residenziale degli spazi pubblici;
- Completamento dell'area scolastica.

6. Aree produttive (ha 73,48)

L'area è prevalentemente destinata ad attività produttive e terziarie stratificatesi ai bordi dell'autostrada A11 e nelle adiacenze del casello. Lungo la SP Camporcioni sono presenti complessi industriali e artigianali derivanti da progetti unitari e perciò non privi di una certa omogeneità. I rapporti di copertura in quest'area sono compresi tra il 40% e il 50%. In corrispondenza del casello autostradale è presente un complesso turistico ricettivo di rilevanti dimensioni. All'interno dell'area, lungo la Via Livornese di Sopra, è presente una un insediamento lineare con prevalente funzione residenziale, che presenta alcune sfrangiature.

6.1. Gli obiettivi riferiti all'insediamento produttivo posto ai margini dell'autostrada A11 saranno perseguiti mediante i seguenti indirizzi e prescrizioni:

- Integrazione dell'area produttiva ai bordi dell'autostrada e della SP Camporcioni, compatibilmente con le criticità idrauliche, anche al fine di consentirvi l'insediamento di attività produttive localizzate in contesti impropri.
- Recupero di aree dismesse o sottoccupate, con destinazioni produttive o terziarie
- Interventi di completamento e ricucitura per definizione di un tessuto organico,
- Eliminazione di accessi diretti sulla SP Camporcioni con nuove immissioni sulla rotonda di previsione.
- Riconferma delle attività turistico ricettive esistenti;
- Riqualificazione degli spazi pubblici esistenti.

TITOLO VIII - LE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ

Art. 38 – Generalità, obiettivi, prescrizioni, indirizzi

1. Il PS persegue il miglioramento della mobilità di persone, merci, informazioni e servizi attraverso l'integrazione della modalità di trasporto, l'adeguamento e l'interconnessione della rete delle infrastrutture ed il completamento degli itinerari per raggiungere gli obiettivi del Sistema Territoriale della Valdinievole, dei Sottosistemi Territoriali e dei Sistemi Funzionali locali, così come indicato dal PTC. La tavola di progetto n. 7 delle Infrastrutture per la mobilità, esplicita le caratteristiche essenziali della rete stradale comunale.

2. Obiettivi

Il PS si prefigge i seguenti obiettivi generali:

- razionalizzazione dei collegamenti tra viabilità interna ed extracomunale mediante l'individuazione di adeguati livelli prestazionali dei tracciati stradali;
- decongestione della rete stradale esistente ai vertici settentrionali del Capoluogo per la presenza di innesti con le principali direttrici extraurbane ed i caselli autostradali;
- recupero delle caratteristiche prestazionali dei tracciati stradali divenuti matrici di aggregazioni urbane;
- adeguato collegamento secondario con Altopascio e la Provincia di Lucca;
- valorizzazione ai fini agricoli e turistico-escursionistici della viabilità storica e, comunque, della rete secondaria compatibilmente con la salvaguardia dei valori storico-architettonici, paesaggistici e naturalistici.

3. Prescrizioni e indirizzi

Gli obiettivi di cui al precedente paragrafo devono essere raggiunti mediante i seguenti indirizzi e prescrizioni da osservare nella redazioni del RU:

- limitazione delle criticità generate dal consolidamento di insediamenti lineari lungo e negli incroci delle direttrici viarie, mediante declassificazione delle strade e ristrutturazione delle stesse con formazione di banchine e aree di sosta, inserimento di elementi specifici per la riduzione della velocità
- riduzione del numero di innesti di strade secondarie su direttrici principali di scorrimento;
- adeguamento e mantenimento della percorribilità ciclabile e pedonale nella viabilità interpodereale e sugli argini dei corsi d'acqua;
- inserimento di piste ciclabili ai margini di alcuni tratti della mobilità principale
- previsione di aree di posteggio e di scambio tra viabilità carrabile e ciclo-pedonale di valenza ambientale;
- previsione di punti di sosta attrezzati per cavalli, pedoni, ciclisti;
- previsione di ambiti panoramici da mantenere;
- predisposizione di sistemi di guida per la conoscenza del territorio e dell'ambiente lungo il sistema della mobilità eco-turistica nonché tutela e ripristino di arredi e manufatti di pregio esistenti
- riqualificazione degli argini con tecniche di ingegneria naturalistica.
- adeguamento alle disposizioni all' Art. 15 comma 6, del PTC (sistema funzionale del turismo e della mobilità ecoturistica) con attenzione alla conformità paesaggistica delle opere d'arte stradale.
- realizzazione dei tracciati ciclo-pedonali in coerenza alle disposizioni del PTC di cui al punto precedente.

Art. 39 – Gerarchia della rete stradale

1. Il PS definisce, con riferimento al Piano di Indirizzo Territoriale ed al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, la classificazione di ciascuna sede viaria comunale e intercomunale, i conseguenti tipi di prestazione nonché le misure atte ad assicurarne il corretto funzionamento. La rete della mobilità risulta così articolata:

- Grandi direttrici nazionali e regionali
- Direttrici primarie di interesse regionale
- Viabilità a servizio dei sistemi locali, articolata in
- Viabilità di interesse provinciale
- Viabilità di interesse comunale

2. Grandi direttrici nazionali e regionali

Si tratta dell'autostrada A11. Con la finalità di potenziare il sistema degli accessi all'asse autostradale, in relazione all'assetto del sistema insediativo e delle reti viarie principali il PTC prevede la realizzazione di un casello in località Vasone con sbocco sulla viabilità di progetto che collega la S.P. Camporcioni con la Strada dei Fiori a Pescia. In ragione di questo progetto il PS stralcia l'ipotesi riferita al casello autostradale unico e prevede il mantenimento dell'attuale assetto degli accessi e delle uscite.

3. Direttrici primarie di interesse regionale

Si tratta della SP Camporcioni. Il PS recepisce la previsione del PTC riguardo alla funzione di raccordo della SP con la via Romana, in direzione Pescia-Lucca, al fine della formazione di un importante asse di scorrimento che collega, attraverso la Valdinievole i comuni di Lamporecchio e Pescia e accoglie il traffico proveniente dall'autostrada attraverso il casello del Vasone. In relazione alle prestazioni richieste a quest'asse viario, dovranno essere avviate opere di ristrutturazione con la limitazione degli accessi a raso delle strade secondarie.

Il RU deve concorrere alla riduzione del numero di accessi, anche mediante corsie parallele, e adeguare all'importanza della strada gli innesti della viabilità minore.

4. Viabilità a servizio dei sistemi locali

4.1. Viabilità di interesse provinciale

Si tratta delle Strade provinciali 4, 13, 30 e 45, di prevalente interesse sovracomunale, che assolvono alla funzione di collegamento fra la viabilità minore e le direttrici primarie. Il PS recepisce le varianti di tracciato e gli interventi di riqualificazione ritenuti prioritari e necessari per adeguare la rete viaria alla funzione di supporto principale del sistema insediativo locale. La variante stralcia la previsione relativa al superamento dell'abitato di Chiesanuova mediante un nuovo tracciato della Via Romana, ritenendo adeguato in termini prestazionali l'attuale tracciato.

4.1.1. Il RU dovrà predisporre opportune misure agli incroci di Via Romana con la viabilità minore e dovrà altresì, nella frazione di Capanna, individuare adeguati accorgimenti per limitare i disagi che si verificano all'incrocio tra Via Livornese di Sotto e Via della Capanna.

4.2. Viabilità di interesse comunale

E' costituita dalle strade che assolvono ad una funzione di collegamento fra aree e centri di interesse comunale. L'Amministrazione, attraverso il RU e le altre azioni di governo, dovrà promuovere:

- Il miglioramento della accessibilità alle aree urbane principali ed alle funzioni generatrici/attrattive di traffico (centri ed assi commerciali; attrezzature sportive; aree dei mercati settimanali, ecc.);
- Il completamento degli anelli e/o dei tratti di circonvallazione del sistema insediativo ed interconnessione con la rete viaria principale;
- Il miglioramento del sistema viario in prossimità dell'importante nodo di Piazza Mazzini, nel Capoluogo, in modo da facilitare la fruizione pedonale della Piazza, o di una porzione di essa, e di consentirne così la connessione con il tessuto storico del Centro;
- L'adeguamento della viabilità a servizio delle aree produttive artigianali ed industriali e dei comparti agricoli specializzati del vivaismo e della floricoltura in relazione alle disposizioni del sistema funzionale florovivaistico.

5. Rete della mobilità secondaria e spazi pubblici, accessibilità

5.1. Si tratta degli spazi pubblici e della rete dei percorsi secondari. Il PS affida a questo sistema, la funzione di struttura connettiva del territorio ed individua la principale direttrice di connessione nel collegamento ambientale del fiume Pescia di Pescia.

5.2. La rete della viabilità secondaria, in gran parte esistente e da riqualificare, consente la mobilità necessaria alla fruizione dei servizi, degli spazi urbani comunitari, del verde attrezzato e sportivo e degli spazi aperti. La suddetta rete, prevalentemente ciclopedonale, incorpora potenzialmente, in un sistema continuo, differenziato per livelli funzionali, i percorsi della viabilità storica, vicinale, naturalistica e paesaggistica.

5.3. Prescrizioni e indirizzi

Gli obiettivi di cui al precedente paragrafo devono essere raggiunti mediante i seguenti indirizzi e prescrizioni da osservare nella redazioni del RU:

- Nelle aree agricole di connessione, gli interventi edilizi consentiti sono condizionati dalla necessità di salvaguardare la funzione descritta al precedente comma 1.
- al fine di guidare l'integrazione di servizi, spazi pubblici, rete della mobilità, può assoggettato ad una progettazione preliminare l'assetto di ogni direttrice di connessione;
- le aree, i percorsi e gli elementi di connessione che non dovessero essere realizzati nel periodo di vigenza del RU devono essere sottoposti ad apposita salvaguardia;
- devono essere stabiliti criteri e modalità di realizzazione delle direttrici di connessione;
- devono essere individuate l'eventuale utilizzo del verde agricolo di connessione ai fini della rete della mobilità secondaria e devono essere disciplinati gli interventi connessi alla destinazione agricola delle aree;
- deve essere predisposto un piano della mobilità secondaria avente l'interesse e le finalità descritte al precedente comma 1. Il piano deve altresì verificare, al fine della continuità del sistema, l'effettiva fruibilità dei percorsi interpoderali, attualmente in disuso o privatizzati.

Riguardo alla viabilità storica valgono le definizioni, gli indirizzi e le prescrizioni di cui al precedente Art. 18 commi 7 e 7.1.

TITOLO IX - UNITA' TERRITORIALE ORGANICA ELEMENTARE

Art. 40 – Generalità

1. Per Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE) si intendono quelle parti di territorio individuate sulla base di puntuali specificità degli aspetti ambientali, insediativi, infrastrutturali o funzionali al fine di attuare operativamente gli obiettivi e le finalità del PS. Elemento sostanziale delle UTOE è il dimensionamento massimo ammissibile degli insediamenti e delle funzioni, nonché delle infrastrutture e dei servizi necessari. Esse pertanto coincidono con le aree all'interno delle quali dovranno essere soddisfatti gli standard urbanistici minimi relativi alle dotazioni di attrezzature e spazi pubblici di cui al DM 1444/68.

2. In considerazione dell'esigua estensione del territorio comunale, della sua omogeneità morfologica e della preponderante polarità insediativa del Capoluogo, si individua un'unica UTOE all'interno dei limiti amministrativi, comprendente gli insediamenti di Chiesanuova, Molin Nuovo, La Capanna, Capoluogo, Aree produttive.

3. Il PS conferma le localizzazioni delle aree di trasformazione previste dal primo RU. Nel caso di mancata attuazione delle previsioni, con riferimento agli effetti dei commi 5 e 6 dell'Art. 55 della LR 1/05, i successivi regolamenti urbanistici possono stabilire diverse ubicazioni e distribuzioni delle capacità edificatorie attribuite alle aree suddette.

4. Il dimensionamento del PS, riferito alle potenzialità edificatorie degli insediamenti esistenti e delle aree di trasformazione, viene mutuato dal previgente PRG. Tale dimensionamento può essere incrementato del 5%.

5. Il RU definirà i parametri urbanistici delle aree di trasformazione e tutte le caratteristiche tipo-morfologiche e prestazionali necessarie a definire una soglia qualitativa minima, tenendo conto delle problematiche di tutela ambientale nonché degli obiettivi e dei criteri posti dal presente strumento.

Art. 41 – Insediamenti residenziali

1. Il PS vigente dimensiona gli insediamenti residenziali con i criteri e le quantità riportate in sintesi al successivo comma 2.

2. Il dimensionamento degli insediamenti residenziali è mutuato dal previgente PRG senza ulteriori incrementi. Il PS fa riferimento alle situazioni demografica e abitativa esistenti all'anno 2000. Lo sviluppo insediativo sostenibile viene dimensionato secondo il prospetto seguente, proiettando la previsione all'anno 2020:

ABITANTI	1999/2000	3.971	FAMIGLIE	1.461
	incremento	935		346
	2020	4.906		1.807

Abitanti e famiglie esistenti al 2000 e previsti al 2020 (2,7ab/famiglia)

VOLUMI EDIFICABILI	1999/2000	115.233	ALLOGGI OCCUPAT	1.383	ALLOGGI NON	265	TOTALE	1.461
	incremento	0		132		29		346

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE – VARIANTE GENERALE AL PIANO STRUTTURALE

	2020	115.233	I	1515	OCCUPATI	294		1.807
--	------	---------	---	------	----------	-----	--	-------

Volumi edificabili e alloggi esistenti al 2000 e previsti al 2020 (mc/alloggio 390)

3. La presente variante tiene conto, ai fini del dimensionamento, del rilevamento demografico più recente, di cui si riportano alcuni valori significativi nelle tabelle dedotte da elaborazioni statistiche della provincia di Pistoia, su fonti ISTAT.

Maschi	Femmine	TOTALE	Famiglie
2195	2267	4462	1677

Calcolo della popolazione residente al 31 dicembre 2010

Kmq	0-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65-74		75 - 84		85 e oltre		TOTALE	
	Res	Den	Res	Den	Res	Den	Res	Den	Res	Den	Res	Den	Res	Den	Res	Den	Res	Den	Res	Den
7.24	590	81,5	430	59,4	532	73,5	778	107,5	665	91,9	527	72,8	454	62,7	306	42,3	180	24,9	4462	616,3

Residenti (Res) e densità abitativa (Den), per classe di età al 31 dicembre 2010

3.1. Sulla base dei valori di cui al precedente comma 3 e del trend desumibile dal bilancio demografico comunale dell'ultimo decennio (fonte: Comuni-italiani.it), la variante indica la crescita della popolazione al 2020 in 5.042 abitanti con un incremento di 136 abitanti. La nuova previsione è sintetizzata nella seguente tabella:

Superficie territoriale Kmq	Abitanti previsti nel PS al 2020	Incremento ab. Variante	Totale abitanti al 2020	Totale famiglie al 2020	Densità Ab/Kmq
7,24	4.906	136	5042	1867	696 ab/kmq

Tale previsione comporta un incremento della capacità insediativa che viene stimato in 51 nuovi alloggi, pari a 19.890 mc di volume e 6.630 mq di Superficie Utile Lorda. La suddetta quantità può essere utilizzata, nella misura del 15%, pari a mq 994, per il cambio di destinazione d'uso da rurale a residenziale.

Art. 42 - Insediamenti produttivi

1. La variante, in ragione della pericolosità idraulica rilevata, prevede il differimento dell'edificabilità dell'area di trasformazione prevista ai margini della S.P. Camporcioni e contraddistinta con il codice "PA6" nel previgente RU.
2. La potenzialità insediativa dell'area di cui al precedente comma, pari ad una superficie utile lorda di mq.11.900, può essere utilizzata solo a seguito di ulteriori indagini o di opere di messa in sicurezza, della classificazione del comparto in classe di pericolosità inferiore dal piano di assetto idrogeologico del Fiume Arno ai sensi dell'Art. 2 comma 9 lettera f) della LR 21/2012 e a seguito di specifica variante del RU.
3. Il dimensionamento del PS, riferito agli insediamenti produttivi, tiene conto oltre che delle quantità indicate al precedente comma 2 anche delle potenzialità edificatorie delle aree insediative stralciate dalla presente variante e dalla contestuale variante al RU. Alle suddette aree, contraddistinte nello stesso RU con i codici PA3, PA4, PA7 e PA12, di superficie complessiva pari a mq 41.382, viene attribuita una capacità edificatoria di mq 20.000 in termini di Sul.
4. Il RU dovrà individuare le strutture produttive da potenziare mediante l'utilizzo della Sul di cui al precedente comma, privilegiando operazioni di densificazione degli indici di utilizzazione fondiaria ed evitando, là dove possibile, l'occupazione di nuovo suolo.

Art. 43 - Insediamenti commerciali e direzionali

1. La presente variante, prendendo atto della mancanza di interesse emersa in sede di pubblico avviso pubblicato ai sensi dell'Art. 13 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 3/R del 09/02/2007, stralcia la previsione per attività commerciali e direzionali ubicata nel Capoluogo riferita ad un'area contraddistinta nel previgente RU con il codice PA12 e avente superficie territoriali di mq 16.680.
2. L'area di cui al precedente comma 1 viene ridestinata alla funzione agricola.

Art. 44 – Attrezzature pubbliche e standard urbanistici

1. Il dimensionamento degli standard di cui al DM 2.04.1968 n. 1444 nonché Art. 62 lettera A del PTC, tenuto conto dell'incremento demografico previsto al precedente Art. 41 comma 3.1 (5042 abitanti al 2020), è sintetizzato nella seguente tabella:

A	B	C	D		E	
Aree per servizi	Standard richiesti	Previsioni PS al 2020	Situazione attuale		Previsioni variante RU ¹	
		Ab.5.042	Ab. 4.462*		Ab. 4.872	
		Superfici necessarie	Esistenti 2012	Verifica Standard	Variante RU	Verifica Standard
aree per istruzione	4,5	22.689,00	17.211,00	3,86	23.112,00	4,70
attrezzature di interesse comune	3,50	17.647,00	18.573,00	4,20	19.723,00	4,05

¹ Si ritiene opportuno riferire le proiezioni alle realistiche previsioni della variante al primo Regolamento Urbanistico, adottata contestualmente alle presenti varianti al PS.

verde urbano	12,00	60.504,00	76.974,00	17,25	118.979,00	24,42
parcheggi pubblici	4,00	20.168,00	0,00	5,76	45.634,00	9,37
TOTALE	24,00	122.008,00	138.449,00	31,07	207.448,00	42,54

Verifica standard urbanistici sull'intero territorio comunale

* abitanti presenti al 2011 (fonte:ISTAT)

Art. 44 bis – Dimensionamento del PS - Sintesi

1. Ai sensi dell'Art.7 del DPGR 3/R 2007, il dimensionamento, riferito alle previsioni del PS, viene sintetizzato nella seguente Tabella:

FUNZIONI	DIMENSIONI (mq di Sul)
residenziale, comprensiva degli esercizi commerciali di vicinato	26649
industriale e artigianale, comprensiva delle attività commerciali all'ingrosso e depositi (recupero di indice di previsioni stralciate),	20.000
industriale e artigianale a edificabilità differita	11900
<i>Totale Sul attività produttive</i>	31900
commerciale relativa alle medie strutture di vendita	0
commerciale relativa alle strutture di grande distribuzione	0
turistico – ricettiva	0
direzionale, comprensiva delle attività private di servizio	0
agricola e funzioni connesse e complementari, ivi compreso l'agriturismo	3000

TITOLO X – VALUTAZIONI AMBIENTALI

Art. 45 - Criteri per la valutazione di Piani e Programmi – Indirizzi e prescrizioni per i piani di settore

1. Valutazione integrata

La valutazione integrata è il processo che evidenzia, nel corso della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, le coerenze interne ed esterne dei suddetti strumenti e la valutazione degli effetti attesi che ne derivano sul piano ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute umana considerati nel loro complesso.

2. Valutazione ambientale strategica

La valutazione ambientale strategica è quel procedimento che comporta "l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni" (Art. 2, lettera b direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001), per "garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione dei piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile nonché la disciplina della fase di monitoraggio per il controllo degli effetti ambientali significativi dell'attuazione del PS e delle azioni di governo del territorio.

3. Ai sensi della LR 1/05, Art.11, del Regolamento Attuativo Regionale n. 4R del 09/02/07 nonché LR n. 10 del 12-02-2010, Il comune, ai fini dell'adozione ed approvazione del PS, del RU, dell'eventuale Piano Complesso di Intervento, dei Piani di settore, delle varianti ai suddetti piani e azioni di governo, provvede, nei casi e nei modi previsti dalla normativa regionale, alla previa effettuazione di una valutazione integrata.

4. I piani ed i programmi di settore di competenza comunale ed aventi effetti sull'uso e la tutela della risorse del territorio devono:

- essere fondati su obiettivi prestazionali chiaramente definiti e raffrontabili con quelli del PS, del P.I.T. e del P.T.C. e con le relative normative;
- avere come ambiti di riferimento i sistemi territoriali e le U.T.O.E.;
- essere coerenti con le norme generali per la tutela e l'uso del territorio con particolare riguardo alle aree di interesse ambientale e alle risorse essenziali.

4.1. piano urbano del traffico, della mobilità pedonale e ciclabile

Tale piano deve essere fondato sui seguenti indirizzi e azioni:

- riordino sistematico della circolazione in tutte le sue componenti (pedonale, ciclabile, veicolare);
- adeguatezza prestazionale delle diverse infrastrutture viarie;
- sul riutilizzo, la riqualificazione e l'integrazione della viabilità pedonale e ciclabili esistente;
- individuazione di un sistema di percorsi alternativo alla mobilità veicolare, in particolare all'interno dei centri abitati;
- recupero della rete della viabilità agricola esistente da utilizzare per la percorribilità ciclo-pedonale;
- l'integrazione della viabilità alternativa con altri tipi di infrastrutture per la mobilità, con il sistema dei parcheggi e con il sistema di trasporto pubblico;
- accessibilità dei sistemi insediativi esistenti e di previsione;
- adeguatezza delle aree di sosta.
- partecipazione di operatori privati alla realizzazione di aree di sosta;

- riduzione delle superfici impermeabili nelle pavimentazioni stradali e delle aree di sosta.

4.2. programmazione urbanistica commerciale e regolamento del commercio in sede fissa

Tale azione di governo deve contenere :

- il quadro conoscitivo della rete commerciale
- la valutazione delle esigenze di mobilità connesse alla suddetta rete;
- la definizione delle esigenze di parcheggi pubblici e di relazione;
- la sinergia tra piccole e medie strutture di vendita;

4.3. piani di edilizia economica e popolare

Tali piani devono:

- valutare le risorse insediative del territorio per favorire prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente;
- valutare le necessità abitative nei diversi insediamenti;
- agevolare l'integrazione delle nuove previsioni nei contesti insediativi esistenti con interventi di limitate dimensioni, tipologie edilizie coerenti;
- prevedere negli interventi una articolata tipologia di utenti (giovani, anziani, ecc.) per consentire una maggiore integrazione sociale.

4.4. piano triennale delle opere comunali

Tale piano deve:

- definire le esigenze di opere pubbliche in riferimento alle previsioni del R.U. per il periodo considerato;
- determinare un ottimale utilizzo delle risorse economiche in relazione alle esigenze e alle priorità definite negli atti di pianificazione;
- verificare le opere da realizzare con il contributo di operatori privati.

4.5. piano di protezione civile

Tale piano deve :

- valutare i rischi connessi con l'uso delle risorse essenziali del territorio;
- valutare i rischi derivanti dagli insediamenti produttivi;
- valutare le fragilità del territorio di cui al titolo II delle presenti norme utilizzando la mappatura delle pericolosità allegata al PS ed attivando opportuni monitoraggi;
- definire le proprie direttive in coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni del PS in merito alla trasformazione e alla tutela del territorio.